SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2015.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59»;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina lo stato d'emergenza e il potere di ordinanza;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo», ed in particolare l'art. 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza, e l'art. 11, che prevede il sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 attraverso interventi di agevolazione nella forma del contributo in conto interessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, di attuazione dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 10, recante «Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, che disciplina il riparto dei finanziamenti previsti dal citato decreto-legge n. 83 del 2012 tra le regioni interessate, nonché i criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a Seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto nel corso del 2012;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Regione Emilia Romagna 22 febbraio 2013 n. 23, recante «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012».

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Regione Lombardia 30 luglio 2013, n. 28, recante «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge I agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività, per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012»;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per la Regione Veneto 9 maggio 2013, n. 6 recante - Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la riparazione, il rafforzamento e il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo in relazione agli eventi sismici del mese dì maggio 2012»:

Considerata l'esigenza di incentivare l'impiego delle risorse individuate dal menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, in larga parte ancora inutilizzate alla data di approvazione del presente provvedimento, ampliando la platea dei possibili beneficiari dei contributi ivi previsti ed innalzando i limiti stabiliti per le spese rimborsabili;

Vista la proposta avanzata dalle Regioni Emilia Romagna Lombardia e Veneto in esito alla riunione di coordinamento tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2015;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad integrare le disposizioni contenute nel sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti è stata delegata, la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012 è sostituito dal seguente:

«1. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del citato articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi, ad eccezione dell'agricoltura.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo è concessa nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle imprese:

a) avere la sede e/o l'unità locale nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, e dall'art. 67-*septies* del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

b) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

c) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)»;

e) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF»)

3. Le spese ammissibili ai fini della ripresa dell'attività produttiva ai sensi dell'art. 3, commi da 7 a 10 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, riguardano le seguenti tipologie di intervento:

a) beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico);

b) impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti);

c) spese tecniche nella Misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo.

Sono ammesse tutte le spese afferenti le tipologie di intervento richiamate nei punti *a)*, *b)* e *c)* nonché le eventuali spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'investimento ed indispensabili per la sua completezza.

4. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.). Sono escluse le spese amministrative e di gestione nonché le spese per pubblicità.

5. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese potranno essere sostenute a partire dalle date individuate dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 e 30 Maggio 2012.

6. Gli interventi oggetto di agevolazione dovranno concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità).

7. L'agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 100 % della spesa ritenuta ammissibile.

8. Il contributo massimo erogabile è pari a euro 500.000,00.

9. La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo sulla -base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di sicurezza raggiunti.

10. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti.

11. Con provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le modalità operative per la presentazione delle domande e per la concessione, vengono quantifica-

ti l'ammontare massimo e l'intensità delle agevolazioni erogate, la liquidazione e la revoca totale o parziale dei contributi, e sono definite idonee modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse.

12. La concessione del contributo sarà effettuata in regime «de minimis» o in regime di notificazione sulla base dell'art. 107 2/b del Trattato istitutivo della Comunità europea.»

Art. 2.

1. Prima di procedere all'erogazione di nuovi contributi, i Commissari delegati provvederanno ad. integrare le valutazioni delle richieste già approvate alla data di sottoscrizione del presente provvedimento sulla base dei criteri indicati al precedente articolo

Art. 3.

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi per il controllo.

Roma, 30 dicembre 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 186

16A03206

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 aprile 2016.

Designazione di 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/2374/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, recante l'istituzione del Parco nazionale della Sila e dell'Ente parco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista la legge della Regione Calabria 14 luglio 2003, n. 10, «Norme in materia di aree protette», che disciplina, tra l'altro, l'istituzione dei siti della Rete Natura 2000 sul territorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Calabria n. 462 del 12 novembre 2015, recante «Presa d'atto dei perimetri e dei formulari standard dei siti della rete Natura 2000»;

Vista la deliberazione del presidente dell'Ente Parco nazionale della Sila n. 13 del 10 marzo 2011, con cui sono approvate le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC e *ZPS)* ricadenti all'interno del Parco nazionale della Sila;

Vista la delibera del Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale della Sila n. 26 del 23 luglio 2012, con cui è approvata la proposta di Piano per il Parco integrato dalle misure di conservazione delle aree afferenti alla Rete Natura 2000;

Vista la delibera del Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale della Sila n. 29 del 18 dicembre 2012, con cui viene preso atto del parere favorevole reso dalla Comunità del Parco in merito alla «proposta di Piano per il Parco integrato dalle misure di conservazione delle Aree afferenti alla Rete Natura 2000 (SIC e *ZPS)*» ed alla «Proposta di Regolamento del Parco»;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Calabria n. 243 del 30 maggio 2014, recante «Approvazione misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) inclusi nel Parco nazionale della Sila. Direttiva Habitat 92/43/CEE – decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e s.m.i.»;

Considerato che, pur essendo tuttora in corso l'*iter* per l'approvazione del Piano del Parco nazionale della Sila, le misure adottate con le deliberazioni sopra citate sono idonee alla designazione delle ZSC;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone Speciali di Conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Calabria, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sono definite, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 25 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Calabria con la deliberazione della Giunta della Regione Calabria n. 78 del 17 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti siti insistenti nel territorio della Regione Calabria, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT9310070	Bosco di Gallopane	178
B	IT9310071	Vallone Freddo	187
B	IT9310072	Palude del Lago Ariamacina	151
B	IT9310073	Macchia Sacra	67
B	IT9310074	Timpone della Carcara	193

B	IT9310075	Monte Curcio	3,02
B	IT9310076	Pineta di Camigliatello	72
B	IT9310077	Acqua di Faggio	97
B	IT9310079	Cozzo del Principe	249
B	IT9310080	Bosco Fallistro	6,51
B	IT9310081	Arnocampo	359
B	IT9310082	S. Salvatore	579
B	IT9310083	Pineta del Cupone	758
B	IT9310084	Pianori di Macchialonga	349
B	IT9310085	Serra Stella	354
B	IT9310126	Juri Vetere Soprano	61
B	IT9310127	Nocelleto	83
B	IT9310130	Carlomagno	33
B	IT9320115	Monte Femminamorta	722
B	IT9320129	Fiume Tacina	1202
B	IT9330114	Monte Gariglione	608
B	IT9330116	Colle Poverella	190
B	IT9330117	Pinete del Roncino	1701
B	IT9330125	Torrente Soleo	451
B	IT9330128	Colle del Telegrafo	376

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelle approvate dall'Ente Parco nazionale della Sila con deliberazione del Presidente n. 13 del 10 marzo 2011 e approvate dalla Regione Calabria con deliberazione della Giunta Regionale n. 243/2014 «Approvazione misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) inclusi nel Parco nazionale della Sila. Direttiva Habitat 92/43/CEE - D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.», già operative.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le misure di conservazione di cui al comma 1 integrano le misure di salvaguardia, nelle more della loro integrazione nel Piano e Regolamento del Parco nazionale della Sila.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l' integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dall'Ente Parco nazionale della Sila e dalla Regione Calabria e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Calabria, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno del Parco nazionale del della Sila, la gestione rimane affidata all'ente gestore del predetto Parco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A03200

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2016.

Determinazione del prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE 380».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, del 3 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 2004, concernente le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alle carte di soggiorno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 23 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2013, concernente le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di soggiorno;

Visto l'art. 7-*vicies ter*, lettera *b)*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

Visto l'art. 7-*vicies quater* del medesimo decreto-legge n. 7/2005 che, tra l'altro:

pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006, con il quale è stato stabilito l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra il Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 4 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2006, recante «Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163. S.O. del 16 luglio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;

Visto il regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea» (di seguito: «PSE 380»);

Vista la convenzione stipulata in data 17 luglio 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per gli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi di soggiorno elettronici, la quale riconosce, tra l'altro, a Poste Italiane S.p.A., per la prestazione del servizio, un corrispettivo pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, per

ciascun richiedente il permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento della citata somma di euro 0,50 è ricompreso nell'importo versato dal richiedente al netto della commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali;

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 22, lettere *b)* e *n)*, con cui è stata prevista, in aggiunta al costo del documento elettronico, la fissazione di un contributo da porre, anch'esso, a carico dei cittadini extracomunitari che richiedono il documento;

Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, recante «Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno»;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito il comma 10-*bis* all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che: «sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2013, n. 305 recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni» ed in particolare l'allegato al decreto che indica al n. 60 quali carte valori «i permessi di Soggiorno per stranieri comunitari ed extracomunitari (elettronici)»;

Visto il verbale n. 11 del 24 giugno 2014 della Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, con il quale la predetta Commissione ha approvato il prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE 380» nella misura unitaria di euro 24,56 (iva esclusa), a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull'intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le postazioni di rilascio e controllo, per i Sistemi Centrali della Polizia Scientifica (AFIS) e per il CEN di Napoli;

Considerato che, in attuazione dell'art. 7-*vicies quater*, comma 6, del decreto-legge n. 7/2005, è escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste italiane S.p.A. dovrà fornire in base alla menzionata convenzione non dovrà gravare sull'erario;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo delle spese per la produzione e la spedizione del nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE 380», nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi, da porre a carico dei soggetti richiedenti il documento, è determinato in euro 24,56, al netto dell'IVA.

2. All'importo complessivo di cui al comma 1, maggiorato dell'IVA nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall'I.V.A., prevista dalla Convenzione, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Poste italiane S.p.A., del 17 luglio 2015, citata in premessa.

Art. 2.

1. Gli importi di cui all'art. 1 sono riscossi all'atto della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422402 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 726

16A03203

DECRETO 21 aprile 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, ventesima e ventunesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 71.139 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 marzo, 18 aprile, 23 giugno, 23 settembre e 23 ottobre 2014, 24 marzo, 23 aprile, 23 giugno e 22 settembre 2015 nonché 22 gennaio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciannove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024. I predetti titoli vengono emessi, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 aprile 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventunesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 aprile 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 aprile 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 44 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 aprile 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A03223

DECRETO 21 aprile 2016.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza

o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 71.139 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 aprile 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 185 giorni con scadenza 31 ottobre 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mecca-

nismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5, vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 aprile 2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2016.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono

alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A03232

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2015.

Rettifica del decreto 21 dicembre 2012 concernente: «Attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

Visto il regolamento (UE) della Commissione 10 maggio 2011, n. 445;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, recante: «Attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2013, n. 60;

Vista la norma UNI EN ISO/IEC 17065, che ha sostituito la norma UNI EN ISO/IEC 45011;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario chiarire gli obblighi degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri ferroviari merci con riguardo all'accreditamento dei loro sistemi di qualità, riferito a qualunque norma tecnica;

Vista la nota prot. n. 0000605 del 13 gennaio 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha espresso il formale assenso all'adozione del presente decreto;

Vista la nota prot. 3-8906 del 26 settembre 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo finanze - ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, restando impregiudicate le valutazioni dell'Ufficio legislativo economia;

Vista la nota prot. ACG/75/INFRA/11732 del 3 ottobre 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo economia - ha comunicato,

acquisite anche le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2012

1. All'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* garantire che il sistema per la gestione della qualità sia conforme alla norme UNI EN ISO/IEC 45011 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2012

1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, è sostituito dal seguente: «Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad operare in qualità, conformemente alle norme UNI EN ISO/IEC 45011 e successive modificazioni ed integrazioni e devono conseguire un accreditamento, riconosciuto al livello EA (European Co-operation for Accreditation), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il processo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione deve, inoltre, essere conforme alla sezione 9 delle norme UNI EN ISO/IEC 17021».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2015

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 806

16A03202

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2016.

Rettifica del decreto 18 febbraio 2016 recante: «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2015».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, in particolare l'art. 2, con il quale è stata cancellata, tra le altre, la varietà di trifoglio incarnato «Clo» per mancata presentazione della domanda di rinnovo entro i termini previsti dalla normativa;

Accertato altresì che per la varietà sopra menzionata era stata regolarmente presentata la richiesta di proroga di certificazione e commercializzazione;

Considerato che nello stesso decreto del 18 febbraio 2016, la sopra citata varietà era stata elencata all'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione», anziché all'art. 3 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione, le cui sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2018»;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del decreto ministeriale del 18 febbraio 2016;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, recante «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2015», è modificato come segue:

La varietà di trifoglio incarnato «Clo» viene depennata dall'elenco dell'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione» e inserita nell'elenco dell'art. 3 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione, le cui sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2018».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A03207

DECRETO 5 aprile 2016.

Iscrizione di varietà di sorgo, mais e tabacco al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS				
Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
16140	Kesilos	700	HS	KWS Saat SE - Germania

SORGO				
Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
16307	Artista	400	HS	Euro-sorgho - Francia
16309	Zumba	600	HS	Advanta US Inc. - US
16315	PR88P68	400	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
2912	Alfa	300	HS	Advanta US Inc. - US
3042	Puma	500	HS	Pacific Seeds PTY Ltd. - Australia

IBRIDI DI SORGO x ERBA SUDANESE				
Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
16329	Mavrik	700	HT	Advanta US Inc. - US

TABACCO		
Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
7855	FB9	L'agricola Srl - Bastia Umbra (PG)
7858	AS04	L'agricola Srl - Bastia Umbra (PG)
7859	AS06	L'agricola Srl - Bastia Umbra (PG)
7861	AS44DF	L'agricola Srl - Bastia Umbra (PG)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A03208

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Civitas società cooperativa consortile», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Consorzio Civitas società cooperativa consortile» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.058.879,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.896.736,00 ed un patrimonio netto negativo di € -837.857,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Civitas società cooperativa consortile», con sede in Bergamo (codice fiscale n. 03393740166) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Caterina Loschi, (codice fiscale LSCCRN62P62F205A) nata a Milano il 22 settembre 1962, e domiciliata in Bergamo, via Longo n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03194

DECRETO 31 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Carpigiana Service soc. coop. a r.l.», in Carpi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Carpigiana Service soc. coop. a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 553.173,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 560.119,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -278.629,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Carpigiana Service soc. coop. a r.l.», con sede in Carpi (Modena) - (codice fiscale n. 02491670366) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Sani (codice fiscale SNAMSM67B18D548N), nato a Ferrara il 18 febbraio 1967, ivi domiciliato, in via Borgoleoni n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03195

DECRETO 31 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Effe Due società cooperativa in liquidazione», in Scandiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Effe Due società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 423.872,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 452.452,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -160.047,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Effe Due società cooperativa in liquidazione», con sede in Scandiano (Reggio Emilia) - (codice fiscale n. 02027770359) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Federica Lenzini (codice fiscale LNZFRC71C69E512Y), nata a Legnago (Verona) il 29 marzo 1971, domiciliata in Reggio Emilia, via Pansa n. 55.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03196

DECRETO 31 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.O.I.P.E.S. - Consorzio di iniziative e promozione dell'edilizia sociale - Società cooperativa per azioni» in sigla «COIPES - COOP S.p.a.» in liquidazione, in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «C.O.I.P.E.S. - Consorzio di Iniziative e Promozione dell'Edilizia Sociale - Società cooperativa per azioni» in sigla «COIPES - COOP S.p.a.» in liquidazione sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 19.872.374,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 38.084.005,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.O.I.P.E.S. - Consorzio di Iniziative e Promozione dell'Edilizia Sociale - Società cooperativa per azioni» in sigla «COIPES - Coop S.p.a.» in liquidazione, con sede in Venezia (VE) (codice fiscale 01460900275) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Iacopo Marzetti nato a Roma (RM) il 14 maggio 1982 (codice fiscale MRZJCP82E14H501R) ed ivi domiciliato in Viale Parioli, n. 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03197

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 aprile 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Eylea». (Determina n. 505/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14/10/2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26/01/2016;

Vista la deliberazione n. 7 in data 19 febbraio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

a seguito dell'approvazione dell'indicazione BRVO, il wording dell'indicazione CRVO viene modificato come segue: Eylea è indicato per il trattamento negli adulti di:

compromissione della vista dovuta a edema maculare secondario a occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale)

del medicinale EYLEA sono rimborsate come segue:

Confezione:

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo-siringa preriempita (vetro)-1;

A.I.C. n. 042510014/E (in base 10) 18K9PY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 740,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1221,30.

Confezione:

40 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo-flaconcino (vetro)-1;

A.I.C. n. 042510026/E (in base 10) 18K9QB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 740,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1221,30.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EYLEA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03185

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 131 «Carlo Felice», dal km 108+300 al km 209+500. Risoluzione nodi critici. 1° e 2° stralcio. Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 108/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «Legge obiettivo»), art. 1, e s.m.i., ove si stabilisce che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, a mezzo di un programma (Programma delle infrastrutture strategiche) predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, nonché l'ente Roma capitale ove interessato, e che lo stesso è inserito, previo parere di questo Comitato e intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (oggi Documento di economia e finanza - *DEF)*, in apposito Allegato (Allegato infrastrutture);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta all'allegato 1, nell'ambito dell'infrastruttura «Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna», l'intervento «Adeguamento della SS 131 Cagliari - Sassari» e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Sardegna, tra i «Corridoi stradali» include il «Completamento adeguamento SS 131 Cagliari - Porto Torres»;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 1/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Avanzamento Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Adeguamento SS 131 Cagliari - Sassari», l'intervento «Svincoli e messa in sicurezza km 146+800 km 209+600»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente: l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», e di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356 e s.m.i. e sono state trasferite alle Direzioni generali competenti del Ministero i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. n. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);

Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Vista la delibera 10 novembre 2014, n. 50 (Gazzetta Ufficiale n. 59/2015), con la quale questo Comitato ha assegnato all'intervento «Ammodernamento della S.S. 131 dal km 119,500 al km 165,000. Progetto complessivo e 1° intervento funzionale» 37.436.497 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nell'ambito della programmazione 2014-2020 ai sensi del punto 2.3 della delibera 30 giugno 2014, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220/2014);

Visto l'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che al comma 1 prevede che, per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei

lavori, sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 3, che:

ai commi 1 e 1-*bis*, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

al comma 2, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma stesso, «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015», compresa la «Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna»;

al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto dei termini di appaltabilità e cantierabilità fissati al comma 2, per gli interventi di cui tra l'altro alla succitata lettera *b)*, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dello stesso decreto-legge n. 133/2014;

Visto il decreto 14 novembre 2014, n. 498, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, ha:

quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 133/2014 (tra cui 143 milioni di euro per la «Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna»), prevedendo che l'utilizzo dei finanziamenti per gli interventi da sottoporre all'approvazione di questo Comitato avvenga con le modalità di erogazione indicate dal decreto stesso, «da riportarsi nella delibera di approvazione del finanziamento ovvero di modifica del quadro economico»;

indicato, per ogni intervento, le condizioni temporali per il raggiungimento delle finalità del decreto-legge n. 133/2014, precisando le condizioni per il mantenimento del finanziamento;

previsto che la mancata comunicazione periodica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporta, per il soggetto aggiudicatore, la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento;

Considerato che l'opera è inclusa nell'Intesa generale quadro (IGQ) tra Governo e Regione Sardegna sottoscritta in data 11 ottobre 2002 e nel relativo atto aggiuntivo del 2 ottobre 2009;

Considerato che gli interventi «Adeguamento e messa in sicurezza dal km 119+500 al km 165+000 - Risoluzione del nodi critici - 1° Stralcio» e «Adeguamento e messa in sicurezza dal km 119+500 al km 165+000 - Risoluzione del nodi critici - 2° Stralcio» sono inclusi nell'elenco degli ulteriori interventi da attivare nel quinquennio 2015-2019 (Allegato B1) di cui al Contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., sul cui schema questo Comitato ha espresso parere con delibera 6 agosto 2015, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296/2015);

Considerato che l'Accordo di programma quadro (APQ) relativo alla programmazione FSC 2007-2013 degli interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della viabilità stipulato il 29 settembre 2014 tra l'Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione autonoma della Sardegna e Anas S.p.A., nonché il relativo 1° Atto integrativo del 20 novembre 2015, includono l'ammodernamento della S.S. 131 dal Km. 119+500 al Km. 165+000;

Vista la proposta di cui alla nota 30 ottobre 2015, n. 40322, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna», e le note 30 ottobre 2015, n. 8900, e 9 dicembre 2015, n. 10193, con le quali è stata trasmessa la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico:

che la strada statale 131 «Carlo Felice» è parte della core network della rete transeuropea (TEN-T) stradale;

che il progetto generale di ammodernamento della S.S. 131 prevede per l'itinerario Cagliari – Oristano – Sassari – Porto Torres l'adeguamento del tracciato viario esistente a 4 corsie alle caratteristiche geometriche e plano altimetriche proprie delle strade di tipo B (Extraurbane Principali) di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001;

che il progetto ora all'esame riguarda l'«Adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 131 'Carlo Felice', dal km 108+300 al km 209+500» e prevede principalmente:

l'eliminazione delle intersezioni a raso attualmente presenti e la loro sostituzione con sei nuovi svincoli a livelli sfalsati: Paulilatino nord, Macomer nord-Mulargia, Bonorva Sud, Bonorva Nord, Cossoine e Campu Laras al km 190+350 tra i Comuni di Florinas e Codrongianos;

l'adeguamento di 20 svincoli esistenti mediante modifica dello sviluppo delle corsie di accelerazione e decelerazione;

l'eliminazione e/o l'adeguamento di tutti gli accessi presenti lungo la S.S. 131 attraverso una adeguata riqualificazione delle strade locali esistenti e della viabilità interpoderale e l'adeguamento e/o realizzazione della viabilità di servizio, come l'adeguamento dei tratti delle strade provinciali S.P. 124 e S.P. 125 tra lo svincolo di Bonorva sud (km 159,000) e lo svincolo di Cossoine (km 166,000);

l'adeguamento della sezione della carreggiata principale tra i km 190+700 e 191+500;

la realizzazione di 18 nuove piazzole di sosta e di una zona parcheggio;

l'illuminazione di tutti gli svincoli;

sotto l'aspetto procedurale e amministrativo:

che il progetto definitivo è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 27 febbraio 2015;

che l'Anas S.p.A., in qualità di soggetto aggiudicatore, ha richiesto, con nota 3 giugno 2015, n. 70015, l'avvio delle procedure:

di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli articoli 165, 167, comma 5, e 183 del decreto legislativo n. 163/2006;

di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006;

di approvazione del Piano di utilizzo delle terre di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161,

nonché delle procedure per l'approvazione del progetto definitivo, per la localizzazione urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità, trasmettendo copia del progetto a tutti gli enti e amministrazioni interessati e ai gestori di opere interferenti;

che l'Anas ha trasmesso il 30 giugno 2015 il progetto definitivo e lo Studio di impatto ambientale (SIA) al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il relativo parere ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2015, n. 203;

che, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., è stato pubblicato in data 12 giugno 2015 su un quotidiano a tiratura nazionale («Sole 24 Ore») e uno a diffusione locale («Nuova Sardegna») l'avviso per l'avvio della procedura di VIA, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità;

che la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo è stata convocata il 29 luglio 2015 e si è conclusa il 12 agosto 2015;

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con parere 22 settembre 2015, n. 49/15, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni sul progetto definitivo;

che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota 10 agosto 2015, n. 19088, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto, conformemente a quanto riportato nel parere tecnico istruttorio di cui alla nota 5 agosto 2015, n. 18695, della Direzione generale belle arti e paesaggio;

che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA/VAS, con parere 25 settembre 2015, n. 1875, ha approvato il Piano di utilizzo delle terre ed espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale dell'opera, con prescrizioni riferite alla fase di progettazione esecutiva;

che, con deliberazione 21 luglio 2015, n. 37/25, la Regione autonoma della Sardegna ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni e prescrizioni, in merito alla localizzazione dell'intervento;

che, con nota 7 agosto 2015, n. 17503, la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale dell'opera e il relativo Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è Anas S.p.A.;

che il cronoprogramma di progetto prevede un tempo per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in 1.080 giorni naturali e consecutivi, di cui 150 giorni per la progettazione esecutiva, 30 per la relativa approvazione e 900 per l'esecuzione dei lavori;

che la modalità di affidamento prevista per la realizzazione delle opere è l'appalto integrato;

che il CUP provvisorio assegnato all'opera è F84E07000270000;

sotto l'aspetto economico:

che il quadro economico del progetto in esame è stato redatto adottando i prezzi previsti dall'Elenco Prezzi Anas 2015;

che il costo dell'intervento è pari a 181.836.497 milioni di euro al netto dell'IVA, comprensivo della valorizzazione delle prescrizioni;

che la copertura finanziaria dell'intervento è posta a carico delle seguenti risorse:

143.000.000 euro, assegnati con decreto interministeriale MIT/MEF n. 498/2014, a valere sul Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013, come incrementato dai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge n. 133/2014;

37.436.497 euro, assegnati con delibera di questo Comitato n. 50/2014, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;

1.400.000 euro, assegnati con delibera della Giunta Regionale Sardegna 12 settembre 2014, n. 35/11, a valere sul bilancio Regione Autonoma Sardegna;

Considerato che, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, art. 240, comma 10, il compenso della Commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo non può superare l'importo di 65.000 euro, e che si ritiene che l'eccedenza della voce stimata di quadro economico «Eventuali spese per i Commissari di cui all'art. 240, comma 10 del decreto legislativo n. 163/2006» vada conservata all'opera a copertura di eventuali maggiori imprevisti;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 5587, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Assegnazione finanziamento e relative modalità di erogazione:

1.1 L'importo di 143 milioni di euro, che il decreto interministeriale n. 498/2014 ha destinato alla «Messa in sicurezza dei principali svincoli della strada statale 131 in Sardegna», a valere sulle risorse di cui all'art. 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 133/2014, è assegnato al finanziamento dell'intervento «Adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 131 'Carlo Felice', dal km 108+300 al km 209+500». Risoluzione nodi critici: 1° e 2° stralcio»;

1.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto interministeriale n. 498/2014, erogherà il contributo di cui al precedente punto 1.1 nei limiti degli stanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle variazioni che potranno essere apportate dal disegno di legge di stabilità 2016, mediante trasferimento a favore del soggetto aggiudicatore;

1.3 L'erogazione di cui al punto precedente sarà disposta dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio e la programmazione del suddetto Ministero a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, previa verifica, da parte di quest'ultima, dello stato di realizzazione dei lavori, dei crediti maturati nel rispetto del piano delle erogazioni elaborato dal medesimo soggetto aggiudicatore in raccordo con il cronoprogramma dei lavori, nonché dell'insussistenza di contenzioso o di riserve da parte dei soggetti esecutori dei lavori, ai sensi dell'art. n. 18, comma 12, del decreto-legge n. 69/2013;

1.4 Ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 498/2014, la mancata comunicazione periodica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporterà la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento.

2. Approvazione progetto definitivo:

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni di cui al successivo punto 2.5, il progetto definitivo dell'intervento «Adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 131 'Carlo Felice', dal km 108+300 al km 209+500». Risoluzione nodi critici: 1° e 2° stralcio»;

2.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera;

2.3 L'importo di 181.836.497 milioni di euro, al netto di IVA, costituisce il limite di spesa dell'intervento;

2.4 La copertura finanziaria dell'opera è articolata come segue:

143.000.000 euro, assegnati con decreto interministeriale MIT/MEF n. 498/2014, a valere sul Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013, come incrementato dai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge n. 133/2014;

37.436.497 euro, assegnati con delibera di questo Comitato n. 50/2014, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;

1.400.000 euro, assegnati con delibera della Giunta Regionale Sardegna 12 settembre 2014, n. 35/11, a valere sul bilancio Regione Autonoma Sardegna;

2.5 Le prescrizioni citate al precedente punto 2.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 2.3. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative;

2.6 Gli elaborati del progetto definitivo in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze e il piano degli espropri sono indicati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. La realizzazione degli interventi mirati alla risoluzione delle interferenze non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 2.3;

2.7 In coerenza con quanto considerato in premesse, la voce di quadro economico «Eventuali spese per i Commissari di cui all'art. 240, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006» dovrà essere ridotta entro l'importo di 65.000 euro e la differenza rispetto all'importo attualmente riportato nel quadro economico dovrà essere imputata alla voce imprevisti.

3. Disposizioni finali:

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo di cui al precedente punto 2.1;

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1;

3.3 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo, ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 e poste dallo stesso Ministero;

3.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata;

3.5 Il bando di gara per l'affidamento dei lavori di cui al punto 2.1 dovrà prevedere, a carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria, l'obbligo di stipulare con la Prefettura UTG competente e con Anas S.p.A. apposito protocollo di legalità, secondo lo schema approvato da questo Comitato con delibera n. 62/2015;

3.6 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999;

3.7 Le modalità di controllo dei flussi finanziari saranno regolate coerentemente alle previsioni di cui alla richiamata delibera n. 15/2015;

3.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere trasformato da provvisorio in definitivo ed essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 735

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001). ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.S. 131 "CARLO FELICE", DAL KM 108+300 AL KM 209+500. RISOLUZIONE NODI CRITICI. 1° E 2° STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP F84E07000270000).

ALLEGATO 1

PARTE PRIMA: PRESCRIZIONI

1.1. Prescrizioni relative agli aspetti progettuali:

1.1.1. Svincolo di Mulargia - Macomer:

a) elaborare una proposta alternativa per quanto riguarda lo svincolo. Tale proposta dovrà scaturire oltre che da considerazioni di carattere prettamente trasportistico anche da analisi di carattere ambientale che tengano in debita considerazione le interferenze tra le opere in progetto e le aree della Rete Natura 2000 e con gli habitat e le specie prioritarie ivi presenti. Per quanto concerne le interferenze con gli habitat si segnala la necessità che il Proponente basi le sue valutazioni sulla carta degli habitat e non su quella dell'uso del suolo;

b) la proposta alternativa per lo svincolo di Mulargia - Macomer dovrà essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori con il medesimo livello di dettaglio del Progetto Esecutivo, congiuntamente al Progetto Esecutivo della attuale soluzione inserita in Progetto Definitivo, aggiornando e fornendo parallelamente tutti gli elaborati in cui abbia rilevanza e/o influenza, diretta o indiretta, così da consentire la valutazione ambientale comparativa e l'indicazione finale.

1.1.2. Per quanto concerne l'intervento di riqualificazione della SP 124 per un tratto di circa 4230 metri, di cui 1640 metri in sede, 2490 metri fuori sede e in cui è presente un tratto in viadotto di lunghezza approssimativa pari a circa 100 metri, che attraversa la vallata del Rio Molino (o Cumone), bene paesaggistico, si richiede:

a) l'elaborazione di uno studio specifico della linea architettonica dell'opera d'arte, che consenta di mitigare gli impatti sul paesaggio connessi alla realizzazione dell'opera;

b) la previsione di interventi di mitigazione/compensazione ambientale consistenti nella messa a dimora di essenze arbustive e arboree autoctone.

1.1.3. Completare gli approfondimenti progettuali per mezzo dello svolgimento delle verifiche di visibilità in corrispondenza degli innesti a raso e degli accessi nelle rotatorie, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.6 dell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 2006.

1.1.4. In relazione al sistema di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma, considerando l'arteria stradale in ogni caso come un continuum, verificare con simulazioni complessive e non puntuali, sommando gli apporti, che il contesto consenta il tipo di smaltimento previsto nel progetto, dal momento che questo si configura come un vero e proprio scarico nei corpi idrici.

1.1.5. La Società Anas S.p.A. deve predisporre e realizzare in accordo con la Soprintendenza Archeologia della Sardegna - come dalla stessa chiesto con il parere prot. n. 6962 del 27/07/2015 - un piano sistematico di potenziamento della segnaletica relativa alle numerose aree archeologiche ubicate lungo il percorso, al fine di favorirne l'accessibilità e la fruibilità, in particolare per i siti gestiti. (MIBACT).

1.1.6. Aspetti geologici:

1.1.6.1. Il tracciato interferisce con aree classificate dall'Autorità di Bacino con vario livello di pericolosità da frana. Si evidenzia la necessità, di specifici rilievi ed approfondimenti che escludano la presenza di altre zone potenzialmente instabili lungo il tracciato. Le specifiche zone riconosciute quali pericolose, e quindi critiche dal punto di vista geologico, dovrebbero essere oggetto di interventi da programmare sulla base di ricostruzioni di dettaglio sulle geometrie e sui meccanismi di frana. (*omissis*...) appare necessario integrare le conoscenze del modello geologico e geomorfologico lungo quelle zone ove è prevista la costruzione della viabilità locale complanare nonché, e soprattutto, nell'area dello svincolo di Bonorva (svincolo nord e *sud)* ove è presente un'ampia zona riconosciuta ad alta pericolosità da frana. Nonostante, come viene specificato in relazione geologica, non siano presenti "opere d'arte significative" appare indispensabile definire, sulla base di indagini geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche di dettaglio un modello geologico-tecnico delle aree instabili definendo le geometrie e le possibili cinematiche di cui tenere eventualmente conto nella progettazione delle opere, nonché durante le stesse fasi esecutive ed eventualmente gestionali.

1.1.7. Aspetti geotecnici:

1.1.7.1. Occorre definire, per ciascuna delle 16 opere d'arte di nuova realizzazione o in sostituzione di quelle esistenti, un modello geotecnico dei terreni e delle rocce interagenti con la struttura, per poi procedere alle verifiche prescritte dalla vigente normativa. Appare quindi necessario:

a) definire un modello geometrico e meccanico del sottosuolo, che identifichi con chiarezza i principali litotipi, la loro successione stratigrafica i valori caratteristici delle proprietà fisiche e meccaniche. Tali informazioni possono essere utilmente sintetizzate producendo, ad esempio, una sezione geomeccanica rappresentativa per ciascuna delle principali opere d'arte;

b) documentare le motivazioni che conducono alla scelta di una determinata tipologia fondale;

c) definire le azioni, gli Approcci di Progetto e i metodi di calcolo adottati per le fondazioni, per poi procedere alle verifiche (SLU, *SLE)*;

d) rappresentare con tavole di adeguato dettaglio, le caratteristiche geometriche e i materiali di ciascuna fondazione;

e) è necessario che le indagini già disponibili, nonché quelle integrative in corso di realizzazione, forniscano una stima puntuale dei parametri sismici (es: VS,30) necessari al dimensionamento delle diverse strutture;

f) devono essere necessariamente integrate e completate con ulteriori elaborati le informazioni relative alle opere d'arte (es: Relazioni di calcolo, carpenterie, ...) previsti dalle norme vigenti.

1.1.7.2. Le considerazioni precedenti valgono anche per opere geotecniche diverse dalle fondazioni, e in particolare per le strutture di sostegno previste lungo il tracciato.

1.1.7.3. Per quanto riguarda i requisiti di funzionalità delle opere da realizzare, va evidenziata la necessità di stimare i cedimenti a lungo termine dei rilevati stradali, in particolare laddove detti rilevati ricadono in corrispondenza dei depositi antropici e/o limo-argillosi evidenziati negli elaborati progettuali.

1.1.7.4. In relazione ai tombini verifiche adeguate dovranno essere sviluppate in relazione ai fenomeni di sifonamento dei rilevati, come pure in relazione ai fenomeni erosivi localizzati allo sbocco e di scalzamento all'imbocco, descrivendo in progetto le opportune opere di difesa.

1.1.8. Opere idrauliche:

1.1.8.1. Indicazioni di carattere generale:

a) per ogni opera interferente deve essere prodotta adeguata documentazione tecnica attestante le lavorazioni da eseguire, la rappresentazione dello stato attuale e quello di progetto, le verifiche idrauliche, le caratteristiche geologiche e geotecniche dell'intorno significativo, comprensive di tutte le verifiche di norma, i particolari costruttivi, e tutto quanto previsto in ogni caso dalla normativa specifica, in particolare dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

b) è necessario che siano valutati eventuali effetti delle attività/opere da realizzare sul deflusso delle acque, garantendo nel contempo sia il rispetto delle prescrizioni e distanze previste nel regio decreto 523/1904, sia il fatto che tali attività non costituiscano causa di innesco di fenomeni di dissesto in presenza di eventi di piena;

c) dovrà essere predisposta una carta delle interferenze specifica per ciascun territorio provinciale (Nuoro-Oristano-Sassari) relativa ai soli corsi d'acqua per i quali deve essere rilasciata l'autorizzazione del Servizio Opere Idrauliche territorialmente competente ai sensi del R.D. n. 523/1904;

d) devono essere evidenziate le possibili/eventuali interferenze tra le aree di esondazione dei corsi d'acqua e le opere da realizzare, nonché quelle con eventuali opere ed infrastrutture poste a monte o a valle, con la successiva necessaria previsione di opere di protezione passiva dei rilevati stradali;

e) le simulazioni idrauliche devono essere effettuate per tutte le opere soggette al regio decreto 523/1904, secondo le ipotesi di moto permanente, per un congruo tratto a monte e a valle rispetto all'opera in progetto;

f) è necessario definire il bacino idrografico dei singoli corsi d'acqua fino alle sezioni di chiusura opportunamente posizionate, anche sulla base di eventuale presenza di opere idrauliche esistenti (presenza di eventuali opere di regolazione della portata, ecc.,);

g) trattandosi del progetto di «Adeguamento e messa in sicurezza della SS 131», si ritiene necessario richiamare la recente «Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti» di cui all'art. 22 delle Norme di Attuazione del P.A.I, approvata con la Deliberazione n. 1 del 20.05.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale e pubblicata sul BURAS n. 26 del 11/06/2015, in base alla quale «gli Enti proprietari, gestori o concessionari delle opere esistenti di attraversamento viario e ferroviario del reticolo idrografico e delle opere interferenti con il reticolo idrografico predispongono ...... una verifica di sicurezza delle stesse .... individuano e progettano gli interventi manutentivi, strutturali correttivi e di adeguamento necessari nonché le misure non strutturali atte alla mitigazione del rischio presente» e, «nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more degli interventi di cui sopra,... individuano le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 - indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile». Pertanto, con riferimento ai soli interventi di progetto, nei casi in cui la relazione idraulica mettesse in rilievo alcune situazioni critiche per palese inadeguatezza degli attraversamenti esistenti nella attuale SS131, dovrà essere data attuazione al dettato della Direttiva;

h) in merito alla relazione idrologica, si chiede di verificare i valori delle pendenze dei bacini e la determinazione del tempo di corrivazione in particolare quello adottato, calcolato mediante la metodologia del SCS. Si chiede inoltre di valutare le potenzialità di trasporto solido e di descrivere i processi erosivi e/o di deposito in atto in particolare in corrispondenza degli attraversamenti da realizzare;

i) relativamente alla relazione idraulica, si chiede di presentare le simulazioni idrauliche ante e post-operam, avendo cura di riportare i tabulati standard di output (summary output tables) eventualmente presentando i tabulati specifici per gli attraversamenti (detailed output at bridges). Le sezioni di Hec-Ras dovranno essere estese in modo tale che i livelli idrici delle portate di piena siano delimitati dall'orografia del territorio circostante, ciò al fine della correttezza delle simulazioni effettuate;

j) per ogni attraversamento interferente con le aste di competenza dovranno essere presentati gli elaborati di dettaglio descrittivi dello stato attuale e di progetto, con particolare attenzione alla morfologia dei corsi d'acqua (planimetrie, sezioni e profili). Nelle sezioni di dettaglio dovranno essere rappresentati i livelli idrici ordinari e quello relativo alla piena duecentennale come stimato nella relazione idraulica;

k) è opportuno produrre una relazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi;

l) al fine del rilascio dell'autorizzazione ex regio decreto 25.07.1904 n. 523, dovranno essere trasmessi solamente gli elaborali specifici relativi agli interventi ricadenti nell'ambito territoriale di competenza di ciascun Servizio Opere Idrauliche;

m) per i ponticelli si segnala la necessità di verificare, antecedentemente alla predisposizione della gara, la congruenza del franco da fondo alveo a intradosso travi.

1.1.8.2. Indicazioni di carattere specifico relative all'ambito territoriale di competenza del Servizio Opere Idrauliche di Oristano:

a) in relazione alla viabilità di accesso al sito di deposito al km 111, deve essere prodotta adeguata documentazione attestante le lavorazioni da eseguire, lo stato attuale e quello di progetto e le verifiche idrauliche dell'affluente minore del rio Riu Pizziu in prossimità dell'attraversamento della SS 131 al fine di evidenziare le interferenze tra le aree di esondazione del rio e la strada di accesso all'area di deposito e predisporre idonei accorgimenti per la sicurezza degli operatori. In riferimento al sito di deposito è necessario valutare eventuali effetti dell'attività/opere da realizzare sul deflusso delle acque, garantire il rispetto delle prescrizioni e distanze previste nel regio decreto 523/1904 e che tali attività non possano esser causa di fenomeni di dissesto in presenza di eventi di piena del Riu Pizzìu;

b) come al punto precedente relativamente alla strada di accesso all'area archeologica al km 114+500, si evidenzia la necessità di produrre adeguata documentazione descrittiva delle lavorazioni da eseguire, la rappresentazione dello stato attuale e di progetto, le interferenze con il rio «Su Flumini de Susu» e le relative relazioni idrologiche ed idrauliche;

c) relativamente al tombino posto al km 121+308, si evidenzia la necessità di produrre adeguata documentazione descrittiva completa delle planimetrie e sezioni di dettaglio (stato attuale e di progetto) nonché delle verifiche idrauliche effettuate. Con riferimento a queste ultime, si rappresenta la necessita di utilizzare le stesse metodologie di calcolo adottate per le verifiche degli attraversamenti dei corsi d'acqua principali (Hec-ras) e di presentare i relativi elaborati (sezioni idrauliche, tabulati ecc.). La simulazione idraulica dovrà essere effettuata per un congruo tratto a monte e a valle;

d) dalla cartografia IGM è possibile osservare che il Riu Pizzìu e il Riu Mannu derivano dal Riu di S. Leonardo che risulta suddiviso in due canali immediatamente a valle dell'attraversamento della strada Santu Lussurgiu-Paulilatino (Loc. Tanca Regia). L'impostazione adottata per il calcolo delle portate, basato sulla media aritmetica tra i due bacini, non appare corretta, è necessario definire il bacino idrografico del Riu di S. Leonardo fino alla sezione di chiusura posta in corrispondenza della biforcazione e valutare opportunamente la frazione convogliata sul Rio Mannu e quella sul Riu Pizzìu sulla base del rilevamento delle opere idrauliche esistenti (presenza di eventuali opere di regolazione della portata ecc.). A tali contributi andranno poi sommali quelli relativi ai bacini residui di valle del Rio Mannu e del Riu Pizzìu, chiusi in corrispondenza dei relativi attraversamenti (km 122+025 e km 122+358);

e) si evidenzia che nella formulazione del calcolo delle portate di questi bacini è stato utilizzato un coefficiente di laminazione E, pari a 0,7. In mancanza di opportune valutazioni l'uso di tale coefficiente non appare giustificato e, peraltro, non si comprende perché per gli altri bacini è stato prudenzialmente utilizzato il valore unitario;

f) le sezioni idrauliche relative alla simulazione idraulica dell'attraversamento del Rio di Bonorchis devono essere affinate poiché appaiono estremamente semplificate, alcune oltretutto risultano aperte (non è rappresentato per intero il confinamento dei livelli idrici) e non è rappresentato il ponte ferroviario posto a valle delle opere da realizzare;

g) è necessario l'adeguamento alla normativa dell'attraversamento a guado esistente a valle della SS 131;

h) la relazione idraulica presentata mette in rilievo alcune situazioni critiche per palese inadeguatezza degli attraversamenti esistenti nella attuale SS 131 e nella linea ferroviaria con particolare riferimento agli attraversamenti sul Riu Mannu e Rio di Bonorchis. Si ritiene necessario a tal proposito provvedere all'adeguamento di tali attraversamenti e, nelle more del finanziamento e realizzazione di tali opere, condurre nell'immediato le verifiche di sicurezza e predisporre le indicazioni per l'esercizio transitorio secondo quanto previsto dalla «Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti» di cui all'art. 22 delle Norme di Attuazione del PAI, approvata con la Deliberazione del 20.05.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale;

i) dovranno essere prodotte le verifiche idrauliche all'erosione e scalzamento sulle spalle dei ponti e sulle fondazioni, considerando opportunamente anche la potenzialità di trasporto solido. In analogia al punti 4.4 e 4.5 delle Direttive di cui all'art. 22 delle NdA del PAI dovranno essere valutati gli effetti idraulici indotti dall'attraversamento (e dalle opere connesse quali i rilevati) e assicurate le condizioni di stabilità delle opere da realizzare;

j) nel caso si intervenga con sistemazioni idrauliche del corso d'acqua, come ad esempio è facilmente rilevabile dai profili idraulici per l'attraversamento del Riu Pizzìu al km 122+025 e per l'attraversamento del Riu Mannu al km 122+358, dovrà essere fornita una descrizione di dettaglio, opportune sezioni e particolari costruttivi delle lavorazioni da effettuare, integrando opportunamente gli elaborali progettuali, le simulazioni e verifiche idrauliche.

1.1.8.3. Si segnala in generale la necessità di verificare la congruenza delle opere di attraversamento con quanto previsto dalla Circolare del 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP. Particolare attenzione deve essere posta nei confronti della interferenza alla progressiva km 122+025 dove 4 ponti sono presenti in un tratto d'alveo dello sviluppo inferiore a 100 m, e dove viene mantenuto inalterato l'attuale ponte sulla SS 131, che rischia il sormonto della sede stradale per la piena di progetto. Pare del tutto necessario rivedere la soluzione adottata senza dover attendere un eventuale adeguamento dell'opera di attraversamento della linea ferroviaria Cagliari - Terranova - Golfo Aranci e una ricalibrazione del tratto d'alveo interessato dagli attraversamenti. Analoga situazione si riscontra alla progressiva km 122+358. Qui sono tre i ponti racchiusi in una distanza lungo l'alveo di circa 50 m e l'attuale ponte sulla SS 131, mantenuto inalterato, è addirittura sormontato dalle acque di piena. Anche alla progressiva km 127+625, un guado e due attraversamenti in circa 60 m, l'attuale ponte sulla SS 131 risulta sormontato nella situazione di progetto. È parere delle Sezioni del C.S.LL.PP. che, al di là della ovvia necessità di osservare quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni nei nuovi attraversamenti in progetto, siano da eliminare le evidenti criticità precedentemente segnalate.

1.1.9. Impianti:

1.1.9.1. Si ritiene necessario integrare il progetto degli impianti prima dell'esperimento delle procedure di affidamento con gli elaborati degli svincoli mancanti.

1.1.10. Documentazione tecnico-economica:

1.1.10.1. Indicazioni di carattere generale:

a) per la parte seconda del Capitolato speciale d'appalto, denominata «Norme tecniche - Opere civili» è necessaria una generale revisione del testo onde aggiornarlo, prima dell'appalto, alla luce delle vigenti normative nazionali ed europee, eliminando, fra l'altro i rinvii a norme ormai abrogate o superate o indicazioni tecniche e riferimenti a materiali non più attuali. Ad esempio va eliminato il richiamo, presente in più punti del testo, al DM 4 maggio 1990 «Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali» e relative istruzioni emanate con circolare Ministero LL.PP. n 34233 del 25.2.1991. Sempre a titolo esemplificativo, si richiama la necessità di un aggiornamento normativo delle parti riguardanti alcuni specifici prodotti, fra i quali, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici, le barriere di sicurezza, i tiranti di ancoraggio, i gabbioni metallici. A proposito dei due ultimi prodotti si rammenta che gli stessi devono essere qualificati ai sensi delle Linee guide emanate recentemente dal Servizio Tecnico Centrale;

b) il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto dovranno, essere completati, aggiornati e/o modificati e resi coerenti con la restante documentazione progettuale, con il presente quadro prescrittivo e con le modalità di affidamento ammesse dalla normativa, prima dell'esperimento delle procedure di affidamento;

c) integrare prima dell'esperimento delle procedure di affidamento, la documentazione con l'elaborato indicato nell'Allegato XXI al decreto legislativo n. 163/2006 denominato Linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri sulla base del quale determinarne il costo, inclusa la BOB (Bonifica Ordigni Bellici), quest'ultima ai sensi delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 81/2008 dalla legge n. 177/2012.

1.1.10.2. Quadro economico:

a) prima dell'esperimento delle procedure di affidamento sarà necessario un riesame di dettaglio, valutando anche l'opportunità di assumere a riferimento prezzi unitari aggiornati al 2015, tenendo altresì conto degli oneri derivanti dalla valorizzazione economica delle prescrizioni emerse nel corso dell'*iter* autorizzativo. In proposito, si richiama quanto previsto dall'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, riguardo «il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari».

1.1.10.3. Verifica e validazione:

a) il progetto dovrà essere verificato e validato prima dell'esperimento delle procedure di affidamento, secondo il quadro normativo ad esso applicabile.

1.2. Prescrizioni relative agli aspetti ambientali:

1.2.1. componente atmosfera:

a) effettuare una ulteriore valutazione per le concentrazioni di ozono attraverso un modello di dispersione atmosferica che tenga conto delle possibili reazioni chimiche tra gli inquinanti emessi, così da poter includere in maniera criticizzata al contesto tale inquinante tra quelli oggetto di monitoraggio nella situazione ante-operam e in quella post-operam.

1.2.2. componente ambiente idrico:

a) in riferimento all'intervento di deviazione dell'alveo del Riu Campeda (progressiva km 152) in corrispondenza dell'intervento di adeguamento dello svincolo omonimo, effettuare un approfondimento delle problematiche connesse all'erosione della «inalveazione in terra» che, correndo parallelamente alla strada, potrebbe essere oggetto di fenomeni di instabilità che possono interessare l'opera stradale.

1.2.3. componente flora, fauna, vegetazione, ecosistemi:

a) in relazione alla rete Natura 2000, effettuare un'analisi aggiuntiva degli effetti sui siti non direttamente attraversati, con cartografia tematica, al fine di poter effettuare adeguati monitoraggi prima, durante e dopo i lavori, con effetti critici anche sul progetto esecutivo delle opere di mitigazione (per esempio recinzioni, sottopassi, segnaletica stradale specifica, etc. a salvaguardia di specie animali in migrazione e/o in periodo riproduttivo), integrando infine l'intero monitoraggio della flora e dell'avifauna con quello delle altre specie faunistiche presenti in tutti i siti, considerando le stagioni in cui vengono effettuati i monitoraggi, affinché siano svolti in periodi ecologicamente significativi per ciascun habitat o specie target e prevedendo graduazioni dei lavori di costruzione in periodi sensibili (per esempio effetti del rumore sulla riproduzione animale) o idonee tecnologie (per esempio impianti a luce direzionata, senza dispersione del fascio di luce, che utilizzino lampade a basso impatto ecologico);

b) redigere piani di salvaguardia specifici di dettaglio per le specie che, menzionate come importanti ai fini della conservazione dell'habitat nei formulari standard delle aree Natura 2000 presenti nell'ambito territoriale di riferimento, risultano esposte ad impatti in termini di sottrazione ed alterazione della struttura ambientale, come evidenziati nel SIA.

1.2.4. componente rumore:

a) in relazione alle analisi effettuate sulla concorsualità acustica dell'opera rispetto ai livelli di rumore misurati o simulabili, si dovrà dar conto dei provvedimenti esecutivi di mitigazione/risanamento (in caso di contributo significativo al nuovo livello globale di pressione sonora sul ricettore) o di coordinamento/comunicazione/informazione. Nel caso di concorsualità con altre opere di pertinenza Anas, i provvedimenti di mitigazione dovranno essere dettagliatamente descritti nel progetto esecutivo della presente opera.

1.2.5. componente suolo e sottosuolo:

a) contenere il più possibile l'occupazione di suolo e la creazione di aree intercluse, in particolare in prossimità della creazione dei nuovi svincoli in progetto;

b) in relazione alla necessità di contenere il più possibile l'occupazione di suolo e la creazione di aree intercluse, in particolare in prossimità della realizzazione dei nuovi svincoli in progetto, oltre all'adozione di tale criterio generale nelle fasi progettuali successive, si chiede l'elaborazione di una proposta alternativa per quanto riguarda lo svincolo di Mulargia – Macomer mitigazioni/compensazioni.

1.2.6. componente mitigazioni e compensazioni:

a) in relazione alle interferenze del tracciato con i perimetri delle aziende agricole, si operi nell'ottica di salvaguardarne quanto più possibile l'integrità e la funzionalità. Si valorizzi la viabilità locale massimizzando la salvaguardia dei vecchi sentieri, la funzionalità delle strade interpoderali, la viabilità complementare, i percorsi ciclo-pedonali. Si contestualizzino la qualità architettonica e le soluzioni di dettaglio (fino agli inserimenti estetici locali, alla segnaletica, etc.) con l'integrazione del patrimonio archeologico e del patrimonio paesaggistico-naturalistico, a mo' di «percorso cultura» oltre che di infrastruttura adeguata per la sicurezza. Siano recepite e sviluppate le misure di mitigazione, puntuali e di carattere generale, così come proposte nello Studio di Impatto Ambientale, e integrate alla luce delle presenti prescrizioni, aumentando e garantendo la manutenzione per almeno 5 anni, per tutti gli interventi di ingegneria naturalistica relativi a opere di mitigazione e/o compensazioni ambientali, storico-architettoniche ed archeologiche;

b) definire le misure di mitigazione degli impatti sul sistema delle acque superficiali, in particolare laddove le opere in progetto interferiscono con aree aventi particolare valenza naturalistico - ambientale; al fine di limitare l'impatto su questa componente si richiede l'inserimento di alcune vasche di prima pioggia atte a garantire un adeguato livello di protezione ambientale dei corsi d'acqua attraversati aventi una certa rilevanza naturalistico - ambientale (in particolare di quelli direttamente ricadenti in SIC e ZPS, nonché di quelli aventi aree protette immediatamente a valle); l'ubicazione delle vasche dovrà essere definita escludendo le aree di pertinenza dei corsi d'acqua o caratterizzate da copertura vegetale di pregio; tali vasche andranno dimensionate secondo i criteri definiti dalla Disciplina Regionale degli Scarichi di cui alla DGR del 10/12/2008 n. 69/25, sulla base dei contributi idraulici dei due tratti di piattaforma drenati prima e dopo il presidio, che andrà ubicato sempre in posizione di minimo altimetrico, con la duplice funzione di trattamento e contenimento degli eventuali sversamenti accidentali; infine dovranno essere previste le modalità tecnico-gestionali con cui provvedere alla loro gestione in fase di esercizio dell'opera;

c) interessando, le opere in progetto, la Rete Natura 2000 e nello specifico:

1. ZPS ITB023050 - «Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali» (attraversata in direzione nord sud integralmente - dal km 148 al km 162 della SS131);

2. SIC ITB021101 - «Altopiano di Campeda» (fiancheggiato dal km 148 al km 155 e interessamento da parte di un nuovo svincolo nella parte sud del *SIC)*;

si definiscano idonee misure di mitigazione al fine della tutela degli habitat e delle specie prioritarie ivi presenti, in particolare della gallina prataiola (Tetrax tetrax). Le mitigazioni dovranno essere basate sulla preliminare individuazione delle vulnerabilità dei siti d'intervento riferite alle componenti ambientali biotiche ed abiotiche residenti impattate dai lavori di cantiere, attraverso progetti specifici che tengano conto delle preesistenze ecosistemiche con interventi di salvaguardia delle specie;

i. dovrà essere predisposta dal Proponente la documentazione nei confronti delle competenti Autorità dell'U.E. relativamente all'applicazione della Direttiva 92/43/CEE, prima della presentazione del progetto esecutivo;

ii. dovranno essere trasmessi e approvati dal MATTM i progetti delle opere di compensazione concernenti habitat e specie prioritari, concordati con ARPA Sardegna e con l'Ente gestore dei siti, con allegato il cronoprogramma anche in relazione alla realizzazione dell'opera;

iii. le tempistiche di intervento dovranno essere definite tenendo conto del ciclo biologico delle specie vegetali ed animali;

iv. dovranno essere previsti specifici interventi di mitigazione durante la fase di cantierizzazione, concertati con ARPA Sardegna e con l'Ente gestore dei siti, per le aree che ricadono negli habitat di specie della ZPS con particolare riferimento all'habitat 6220*;

v. dei connessi provvedimenti si dovrà tener conto nel PMA, introducendo appositi eco-indicatori circa la riuscita e l'efficacia della ricostituzione di habitat definiti di concerto con ARPA Sardegna.

d) tutte le opere di mitigazione vegetale e di eventuale reimpianto delle piante recuperate dai siti dell'infrastruttura in esame e di cantiere previste nel Progetto Definitivo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica continua dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno immediatamente sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente con l'impianto dei cantieri, se non prima se tecnicamente possibile; (MIBACT)

e) si preveda, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, eventualmente tramite la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e/o la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.);

f) eventuali esemplari arborei ed arbustivi di pregio presenti lungo il tracciato dovranno essere espiantati e trapiantati, seguendo accurate tecniche silvocolturali, nelle immediate vicinanze o in luoghi idonei dal punto di vista pedologico; per almeno due anni successivi al trapianto degli esemplari dovranno essere effettuate le necessarie cure colturali, comprese le irrigazioni di soccorso;

g) fanno eccezione al criterio generale di cui al punto precedente le piante di sughera, per le quali il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, evidenzia la opportunità di prevedere, nel caso sia necessario l'espianto, l'eventuale nuovo impianto di esemplari di dimensione apprezzabile o il rimboschimento compensativo di nuovi esemplari, senza trapianto di piante sradicate. Si evidenzia che qualora durante l'esecuzione dei lavori si dovesse intervenire sulle piante di sughera (potature, tagli o estirpazione delle ceppaie), viste le disposizioni della L.R. 4/94, l'Anas, il Direttore dei Lavori e/o la Ditta appaltatrice dovranno preventivamente presentare istanza di autorizzazione alla Stazione Forestale o al Servizio ispettorato ripartimentale competente per territorio;

h) preliminarmente alla realizzazione dell'opera il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus (primi 40 *cm)* e quelli più profondi (oltre 40 cm di profondità), ai fini di un suo riutilizzo per i successivi ripristini ambientali;

i) qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno del terreno vegetale asportato; sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare le riduzioni della fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;

j) le scarpe in scavo dovranno essere progettate con una pendenza tale da garantire, oltre la stabilità del fronte, anche il facile attecchimento del rinverdimento; il riutilizzo, per il ricoprimento delle scarpe in scavo e in rilevato, dei materiali derivanti dagli escavi, deve essere subordinato alla idoneità rispetto all'attecchimento del materiale vegetale;

k) dovrà essere mitigato l'impatto visivo delle scarpate e dei rilevati stradali attraverso la piantumazione e l'inerbimento con specie erbacee e arbustive autoctone, così come indicato nelle tavole di progetto; le operazione di piantumazione dovranno essere realizzate con tecniche antiruscellamento, stabilizzanti ed antierosive;

l) tutti gli interventi di ingegneria naturalistica, inerbimenti e piantagioni dovranno essere realizzati con specie autoctone coerenti con il contesto vegetazionale locale;

m) per quanto riguarda gli impatti sulla fauna si richiede l'inserimento, quale misura di mitigazione, di idonei attraversamenti faunistici, che dovranno essere collocati a quota più alta, e distinti, rispetto a eventuali tubolari previsti per garantire adeguate condizioni di deflusso idrico, e/o a eventuali scatolari; dovranno inoltre essere dotati all'imboccatura di appositi inviti costituiti da palizzate e piantumazioni arbustive;

n) in merito agli impatti dovuti al rumore: si richiede l'utilizzo di una pavimentazione di tipo fonoassorbente, in particolare nei tratti in cui le opere in progetto sono prossime a recettori;

o) ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso e del conseguimento del risparmio energetico il progetto relativo agli impianti di illuminazione degli svincoli dovrà essere predisposto nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla DGR 48/31 del 29/11/2007 (Linee guida e modalità tecniche d'attuazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e acustico e il conseguente risparmio energetico).

1.3. Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale:

1.3.1.1. Prescrizioni di carattere generale:

a) inserire nel PMA valutazioni specifiche post operam per la Scuola Media inferiore di Paulilatino (OR), contemplando eventuali interventi sugli infissi;

b) inserire nel PMA valutazioni specifiche in corso d'opera per i ricettori che nel SIA hanno fatto prevedere criticità, evitando in ogni caso richieste di autorizzazioni in deroga ai valori limite durante la lavorazioni, ma adeguando le stesse per intensità e tecnologie impiegate;

c) oltre a quanto sopra, il PMA allegato al progetto esecutivo dovrà adeguarsi alle norme tecniche vigenti (fra cui norme tecniche dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e Linee Guida redatte dalla Commissione Speciale *VIA)*, in particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticità già individuate da tutti i Soggetti competenti o che emergeranno dalle ulteriori rilevazioni ante-operam, da concordare con l'ARPA Regionale; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto. Dovranno altresì essere giustificati, alla luce delle predette valutazioni, tutti i criteri di campionamento nello spazio e nel tempo, esplicitando le modellistiche ed evidenziando in particolare le situazioni di criticità richiedenti misure più approfondite rispetto agli standard medi adottati. Il PMA allegato al progetto esecutivo dovrà valutare gli effetti complessivi sull'intero territorio interessato dagli effetti dell'opera. All'interno dello stesso dovrà essere modellizzata la concentrazione degli inquinanti in fase di cantiere, sulla base del dettaglio della cantierizzazione e delle fasi costruttive;

d) dovrà essere individuato il Responsabile Ambientale e dovranno trasmettersi i risultati validati del Monitoraggio Ambientale ante-operam prima dell'inizio delle attività di cantiere;

e) si evidenzia che qualora il monitoraggio della componente rumore dovesse evidenziare il superamento dei limiti normativi, dovranno essere predisposte e inserite della barriere antirumore atte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

1.3.2. Prescrizioni per l'integrazione del Piano di Monitoraggio Ambientale:

1.3.2.1. Componente Atmosfera:

il Proponente non prevede un monitoraggio in post-operam. Considerando l'importanza di valutare l'effettivo ripristino dei luoghi si ritiene fondamentale la sua esecuzione per cui, per tutte le considerazioni successive sull'ubicazione dei punti di monitoraggio, si ritiene necessario che il PMA preveda il monitoraggio anche post-operam.

1.3.2.1.1. Ubicazione dei punti di monitoraggio:

nell'area di Paulilatino il PMA propone di ubicare il punto di monitoraggio ATM_01 sul bordo del tracciato stradale presso il recettore R25 in ante-operam e di spostarlo tra il recettore R30 e l'area di cantiere per la fase in operam. Considerato che la finalità del monitoraggio ante-operam è la definizione di un valore di bianco con cui confrontare le rilevazioni successive, si ritiene necessario effettuare il monitoraggio nelle due ubicazioni indicate, per tutte e tre le fasi del monitoraggio. Analogamente il PMA prevede di ubicare il punto di monitoraggio ATM_02 all'altezza del km 148 presso il recettore R04 in ante-operam e al km 149 presso il recettore R07 per la fase in operam. Vista la direzione dei venti dominanti si ritiene necessario spostare il punto ubicato in prossimità di R07 nell'area della cantierizzazione e di ubicare un ulteriore punto di monitoraggio che valuti la qualità dell'aria quando i venti spirano da SSE. Il monitoraggio dei tre punti dovrà essere effettuato in tutte le tre fasi.

Il PMA propone di ubicare ATM_03 presso lo svincolo Bonorva Nord in ante-operam e tra gli svincoli Bonorva Nord e Bonorva Sud per la fase in operam. Si ritiene necessario effettuare tutti i monitoraggi (compreso il post-operam) sia presso lo svincolo Bonorva Nord, sia presso lo svincolo Bonorva Sud, nell'area delle cantierizzazioni.

È previsto il punto di monitoraggio della componente ATM_04 a Nord della cantierizzazione presso la Strada Comunale su Acchioleddu Ena Trichinzosa. Si ritiene necessario spostare lo stesso presso lo svincolo di Cossoine, nell'area delle cantierizzazioni e di effettuare i monitoraggi in tutte le fasi.

1.3.2.1.2. Frequenza dei monitoraggi:

rispetto a quanto indicato dal proponente si ritiene necessario fare riferimento al seguente schema tabellare:

FASE	FREQUENZA MINIMA	DURATA MISURE
Ante operam AO	1 volta	1 settimana
Corso d'opera CO	8 settimane/anno[1]	1 settimana
Post operam PO	8 settimane/anno[2] (per 1 anno)	1 settimana

(1) Un rilievo ogni 6,5 settimane per tutta la durata dei lavori. È accettabile anche l'ipotesi di 6 rilievi/anno della durata di 14 gg (un rilievo ogni bimestre) nel corso dell'anno. (2) Vedi precedente.

1.3.2.1.3. Profilo analitico:

considerando che le opere intervengono su un'infrastruttura preesistente, il proponente propone l'esclusione dei parametri relativi al monitoraggio del traffico veicolare e dei metalli. In considerazione che tali analiti possono essere prodotti anche durante le attività di cantiere, si ritiene necessario il seguente profilo analitico per tutte le fasi di monitoraggio:

PM10
PM2,5
NOx
CO
NO_2
SO_2
O_3
Benzene
Benzo(a)pirene
Pb
Cd
Ni
As

oltre alla rilevazione delle grandezze meteorologiche (temperatura, umidità relativa, velocità e direzione del vento, precipitazioni, radiazione solare, pressione atmosferica). I metodi analitici e i limiti di

rilevabilità dovranno essere tali da consentire di quantificare gli analiti ricercati ai livelli di concentrazione stabiliti nel decreto legislativo n. 155/2010.

1.3.2.2. Componente Acque superficiali:

1.3.2.2.1. Ubicazione dei punti di monitoraggio:

nel PMA non è previsto il monitoraggio della componente in quanto le opere non interessano corpi idrici.

Considerando che sono previsti interventi sulla viabilità secondaria (S.P. 124) nel tratto tra lo svincolo di Bonorva Nord e Cossoine e che a sud di quest'ultimo gli interventi intercettano il Riu Mulinu (è prevista la realizzazione di un viadotto a 3 campate lungo 100 metri) si ritiene necessario che sul Riu Mulinu venga ubicato un punto di monitoraggio a monte e uno a valle del nuovo viadotto.

Inoltre gli ulteriori interventi sulla viabilità secondaria prevedono la realizzazione di alcuni ponti, ai km 122+050, 122+400, 127+700, 138+800, 145+900, 154+500. Si ritiene necessario che vengano ubicati dei punti di monitoraggio sui corsi d'acqua, a valle e a monte dei ponti previsti dal progetto. Il monitoraggio nei punti indicati dovrà avvenire nelle fasi ante-in-post-operam, secondo le modalità di seguito esposte, in funzione della tipologia di corso d'acqua monitorato.

1.3.2.2.2. Frequenza dei monitoraggi:

FASE	FREQUENZA MINIMA
Ante operam AO	1 volta
Corso d'opera CO	Trimestrale
Post operam PO	Trimestrale (non meno di 1 anno)

1.3.2.2.3. Profilo analitico minimo:

pH (misura di campo)

Conducibilità specifica (misura di campo)

Ossigeno disciolto (misura di campo)

Temperatura acqua (misura di campo)

Temperatura aria (misura di campo)

Portata (misura di campo)

Solidi sospesi

COD

BOD_5

Alcalinità

Metalli: Cd, Pb, Hg, Ni, Cu, Zn, Cr tot, Cr^{+6} Sn, Fe, Mn, Na, Ca, K, Mg

NH_4

NO_2

NO_3

Cr

SO_4

F

P totale

IPA: Fluorantene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Naftalene

BTEX: Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (isomeri orto, meta e para)

Composti alifatici clorurati: Triclorometano, 1,2–Dicloroetano, Diclorometano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Tetracloruro di carbonio, Tricloroetano

Idrocarburi Totali

Escherichia coli

STAR-ICMi (sostituisce l'IBE indicato dal Proponente e superato dagli aggiornamenti normativi).

Si raccomanda di far riferimento ai «Metodi analitici per le acque» (Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT - IRSA.

Si ritengono altresì validi altri metodi ufficiali internazionali, quali ad esempio i metodi EPA indicati dal proponente per alcuni microinquinanti organici. Si ricorda inoltre che i limiti di rilevabilità dei metodi analitici dovranno essere tali da consentire di quantificare gli analiti ricercati ai livelli di concentrazione stabiliti come SQA (standard di qualità ambientale) riferiti allo stato chimico, al fine di definire lo stato ambientale (allegato 1 alla parte III del decreto legislativo n. 152/06 s.m.i.).

1.3.2.3. Componente Acque sotterranee:

il monitoraggio delle acque sotterranee non è previsto dal Proponente; considerata la tipologia di opere in progetto tale decisione viene condivisa.

1.3.2.4. Componente Suolo.

1.3.2.4.1. Ubicazione dei punti di monitoraggio:

si condivide la scelta del Proponente di ubicare i punti di monitoraggio in ogni area di cantiere. Si propone di suddividere il cantiere in aree omogenee a seconda del loro utilizzo e laddove siano previsti stoccaggi o movimentazione di sostanze potenzialmente inquinanti, oltre che nelle aree di parcheggio degli automezzi, di prevedere il loro monitoraggio tramite la formazione di un campione ricavato attraverso incrementi prelevati dall'applicazione di una griglia di 15x15 metri. Ciascun incremento dovrà essere prelevato al centro delle maglie risultanti.

1.3.2.4.2. Frequenza dei monitoraggi:

si condivide quanto proposto nel PMA ad eccezione della fase PO, per la quale il monitoraggio può essere eseguito entro i 6 mesi dall'entrata in esercizio.

FASE	FREQUENZA MINIMA
Ante operam AO	1 volta
Corso d'opera CO	Annuale
Post operam PO	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio

1.3.2.4.3. Profilo analitico:

per quanto riguarda il profilo analitico si ritiene necessario di ricercare le seguenti classi di composti: metalli, idrocarburi ($C>12$, $C<12$), composti alifatici clorurati, IPA, BTEX. Gli analiti proposti nel PMA risultano incompleti rispetto a quelli indicati alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 152/06 e ss.mm.ii, alla quale si rimanda per l'elenco completo. Si condividono i parametri chimico-fisici proposti.

1.3.2.5. Componente Flora e Fauna:

in merito alla componente il Proponente prevede il monitoraggio nell'Altopiano di Campeda che risulta ricompreso nella ZPS ITB023050 «Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali» e nel SIC ITB021101 «Altopiano di Campeda», pertanto il PMA dovrà essere concordato con il Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Difesa Ambiente. Nella documentazione prodotta, in particolare nell'elaborato TOOMOOOMOACT04, viene indicata sullo svincolo di nuova realizzazione per Cossoine un'area in rosso molto ampia che sembra essere di cantiere. Qualora la stessa venisse confermata, considerando che nell'area in oggetto è confermata la presenza del Grillaio (Falco naumannt), della Gallina prataiola (Tetrax tetrax) e di altre specie tutelate, si propone che anche in questa area venga effettuato il monitoraggio della componente con gli stessi metodi previsti per il monitoraggio da effettuare nell'area SIC e ZPS.

1.3.2.6. Componente Rumore:

nella fase di monitoraggio «post-operam» il proponente individua per i rilevamenti gli stessi punti di misura utilizzati per il monitoraggio «ante-operam».

Si osserva che nel caso del rilievo ante-operam l'ubicazione del punto di misura, a ridosso della struttura stradale (fascia *A)* è indispensabile per valutare quanto esistente ed in esercizio e successivamente elaborare il modello di propagazione. Nella fase post-operam, al fine di validare il modello si ritiene più opportuno, mantenendo il Ricettore indicato quale punto di misura, estendere le misure ad ulteriori recettori da individuarsi prediligendo quelli sensibili, all'esterno delle fasce di pertinenza stradale, dove la struttura in parola contribuisce a determinare il livello ambientale.

Ubicazione dei punti di monitoraggio:

Comune di Paulilatino

Punti di monitoraggio proposti

Ricettore	Localizzazione	Leq(A) Rilievo ante operam		Leq(A) valutazione previsionale post operam	
Attività Produttive		diurno	notturno	diurno	notturno
R 25 piano terra	40°5'35.35"N 8°46'8.44"E	59,6 dB(A)	52,8 dB(A)	60,4 dB(A)	53,6 dB(A)
R 25 piano primo		63,6 dB(A)	56,7 dB(A)	64,5 dB(A)	57,6 dB(A)

Punti di monitoraggio integrativi

Ricettore	Localizzazione	Classe destinazione d'uso del territorio			
Residenziale		Classe III aree di tipo misto			
R 37	40°5'21.67"N 8°45'51.11"E	Valore limite assoluti di immissione			
		diurno	60 dB(A)	notturno	50 dB(A)

Ricettore	Localizzazione	Classe destinazione d'uso del territorio			
Scuola		Classe I aree particolarmente protette			
R 32	40°5'16.23"N 8°45'57.09"E	Valore limite assoluti di immissione			
	Via Nazionale	diurno	50 dB(A)	notturno	40 dB(A)

Comune di Macomer

Punti di monitoraggio proposti

Ricettore	Localizzazione	Leq(A) Rilievo ante operam		Leq(A) valutazione previsionale post operam	
		diurno	notturno	diurno	notturno
R 04 piano terra	40°17'38.18"N 8°46'30.11"E	52,4 dB(A)	45,9 dB(A)	53,2 dB(A)	46,8 dB(A)
R 04 piano primo		52,8 dB(A)	45,9 dB(A)	53,7 dB(A)	46,8 dB(A)

Ricettore	Localizzazione	Leq(A) Rilievo ante operam		Leq(A) valutazione previsionale post operam	
Ospedale Macomer		diurno	notturno	diurno	notturno
PR 02	40°16'36.35"N 8°46'14.87"E	56,2 dB(A)	47,6 dB(A)		

Punti di monitoraggio integrativi

Ricettore	Localizzazione	Classe destinazione d'uso del territorio			
Residenziale		Classe III aree di tipo misto			
R 02	40°17'42.57"N 8°46'25.65"E	Valore limite assoluti di immissione			
		diurno	60 dB(A)	notturno	50 dB(A)

Ricettore	Localizzazione	Classe destinazione d'uso del territorio			
Ospedale Macomer		Classe I aree particolarmente protette			
PR 02	40°16'36.35"N 8°46'14.87"E	Limiti scuole, ospedali, case di cura e di riposo			
		diurno	50 dB(A)	notturno	40 dB(A)

Comune di Bonorva (svincolo sud)

Punti di monitoraggio proposti

Ricettore	*Localizzazione*	*Leq(A) Rilievo ante operam*		*Leq(A) valutazione previsionale post operam*	
Attività Produttive		*diurno*	*notturno*	*diurno*	*notturno*
R 119	*40°23'8.46"N 8°46'19.06"E*	*54,3 dB(A)*	*48,2 dB(A)*	*56,9 dB(A)*	*50,2 dB(A)*

Punti di monitoraggio integrativi

Ricettore	*Localizzazione*	*Classe destinazione d'uso del territorio*			
Residenziale		*Fascia B*			
R 62	*40°23'54.10"N 8°46'16.17"E*	*Limiti di immissione per infrastrutture stradali*			
		diurno	*65 dB(A)*	*notturno*	*55 dB(A)*

Comune di Cossoine

Punti di monitoraggio proposti

Ricettore	*Localizzazione*	*Leq(A) Rilievo ante operam*		*Leq(A) valutazione previsionale post operam*	
Attività Produttive		*diurno*	*notturno*	*diurno*	*notturno*
R 47	*40°26'6.28"N 8°43'52.34"E*	*52,1 dB(A)*	*43,9 dB(A)*	*59,4 dB(A)*	*50,7 dB(A)*

Punti di monitoraggio integrativi

Ricettore	*Localizzazione*	*Classe destinazione d'uso del territorio*			
Residenziale		*Fascia A*			
R 49	*40°26'9.65"N 8°43'47.80"E*	*Limiti di immissione per infrastrutture stradali*			
		diurno	70 dB(A)	notturno	60 dB(A)

1.3.2.7. Gestione delle acque di prima pioggia:

nel piano di monitoraggio dovranno essere contemplati controlli relativi agli scarichi delle vasche di prima pioggia in corrispondenza degli attraversamenti fluviali, in particolare nelle aree SIC e ZPS. Tali controlli devono necessariamente essere eseguiti in uscita al trattamento in post operam e definiti in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico (in uscita al trattamento del refluo) utilizzando i limiti specifici per corpo ricettore (suolo o acque superficiali).

1.3.3. Prescrizioni per la componente paesaggio e beni culturali:

deve essere redatto un aggiornamento del piano di monitoraggio dedicato alla verifica in continuo degli impatti prodotti sul patrimonio culturale interessato dai cantieri e dalla medesima infrastruttura in esame, tale da consentire con immediatezza, tramite procedure preliminarmente definite, l'individuazione di criticità e quindi la progettazione e realizzazione delle necessarie varianti o mitigazioni. (MIBACT)

1.4. Prescrizioni relative al Piano di Utilizzo ex decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161:

1.4.1. Per quanto concerne le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo e la applicazione del DM 161/2012:

a. per i siti di destinazione finale individuati, si evidenzia la necessità che per gli stessi sia previsto un recupero ambientale integrale, comprensivo non solo delle opere di sistemazione morfologica, ma anche di:

1. ricostituzione dell'orizzonte superficiale di suolo;

2. ripristino della funzionalità pedo-agronomica;

3. rinaturalizzazione con impianto di essenze arbustive e arboree autoctone coerenti con il contesto vegetazionale dell'area d'intervento, che preveda altresì un idoneo piano di cure colturali per un orizzonte temporale di almeno cinque anni;

b. in alternativa ai siti già identificati si chiede di valutare, previo approfondimento con il competente Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, l'opportunità di utilizzare alcune delle cave in esercizio identificate dalla stessa Proponente per l'approvvigionamento di materiale, in particolare quelle prossime alla chiusura, al fine di procedere con un contestuale recupero ambientale delle stesse;

c. si evidenzia che ai sensi del DM 161, costituisce modifica sostanziale del Piano di Utilizzo, tra l'altro, la destinazione del materiale escavato a un sito di destinazione o a un utilizzo diverso da quello indicato nello stesso Piano. Si ritiene che, non essendo stata riscontrata un'indicazione esplicita sull'approvazione dei progetti dei siti di destinazione (che dovrà essere riportata nella Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo conformemente all'Allegato 7 al DM 161/2012), in fase di realizzazione dei lavori lo stesso Piano di Utilizzo dovrà essere integrato allegando copia dei provvedimenti autorizzativi relativi ai lavori di rimodellamento morfologico dei siti di destinazione, al fine di garantire la certezza del riutilizzo del materiale escavato; definire lo status giuridico - amministrativo dei siti di destinazione finale dei materiali in esubero derivanti dagli scavi (identificati in siti di cava dismessi distribuiti lungo il tracciato).

1.4.2. L'estensione cronologica del piano di utilizzo non potrà superare la durata programmata dei lavori e terminerà con la conclusione delle operazioni di cantiere, e lo sviluppo dello stesso dovrà essere contestualizzato nel cronoprogramma generale.

1.4.3. Si dovrà prevedere l'adeguamento del piano a livello esecutivo, in particolare per ciò che riguarda le modalità di campionamento e di caratterizzazione chimico-fisica dei materiali di scavo e dei depositi temporanei e definitivi, conformemente agli allegati del decreto ministeriale 161/2012, aggiornato con l'individuazione delle destinazioni finali o di recupero individuate come idonee per ricevere i materiali di scavo generati dai lavori con l'approvazione del Comune di riferimento, nonché con il monitoraggio in fase di cantiere della qualità delle acque superficiali mediante campionature ed analisi periodiche da concordare con il servizio ARPA di competenza.

1.4.4. Dovranno integrarsi, ove necessario, anche in base al recepimento del Parere della Regione Sardegna, le necessarie autorizzazioni di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonché tutte le valutazioni dell'ARPA, dettagliando ed aggiornando periodicamente per le aree ad uso promiscuo (materiale di riutilizzo immediato – eventuale materiale in deposito temporaneo, pur escluso nel progetto definitivo, per il trasporto al deposito finale) la separazione tra le sotto aree preposte, nonché la valutazione puntuale delle quantità di materiali provenienti dalle demolizioni dei manufatti presenti all'interno dell'area di progetto, da gestire in regime di rifiuto (Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006).

1.4.5. Si dovranno adeguare alle soluzioni definitive adottate, anche in base al recepimento del Parere della Regione Sardegna, tutte le disposizioni indicate nel Progetto Definitivo e nel SIA per le procedure di campionamento, in particolare per gli eventuali casi di concentrazione degli inquinanti ricercati superiori alle CSC di cui alla Tabella 1, colonna B (siti a destinazione d'uso «commerciale, industriale ed artigianale»), Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006, con gestione in ambito normativo di rifiuto (ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006) ove non verificata la condizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)* del decreto ministeriale 161 del 10 agosto 2012, concordando un sistema di controllo e gestione attraverso apposito Protocollo Operativo con l'ARPA. In ogni caso - sulla base delle soluzioni proposte e preliminarmente concordate con gli Enti Regionali - dovranno trasmettersi al Ministero dell'Ambiente, contestualmente alla trasmissione del Progetto Esecutivo, il Piano di Utilizzo in versione esecutiva finale comprensivo di tutte le certificazioni di campionamento riaggiornate atte a caratterizzare i materiali gestiti, in quantità e con modalità esplicitamente criticizzate quanto a distanze, profondità, tipologia di prelievi, aderenza alle varie parti progettuali disaggregate di tracciato, evidenziando non solo i casi di eventuale gestione prevista in ambito normativo di rifiuto, ma anche le criticità derivanti da nuovi casi collocabili fra i limiti di Colonna A e Colonna B della citata Tabella. Il Ministero dell'Ambiente procederà all'autorizzazione del Piano di Utilizzo esecutivo finale contestualmente alla verifica di ottemperanza entro sessanta giorni dalla presentazione.

1.4.6. Il predetto Piano di Utilizzo in versione esecutiva finale dovrà considerare ogni ulteriore accorgimento, anche attraverso tecnologie industriali, atto a ridurre il ricorso a cave di prestito, privilegiando piuttosto la massimizzazione del riuso di materiali provenienti dagli scavi, dettagliando maggiormente e analiticamente i motivi di esclusione.

1.5. Prescrizioni relative agli aspetti archeologici (MIBACT)

1.5.1. La Società Anas S.p.A. deve provvedere a dare seguito alla richiesta della Soprintendenza Archeologia della Sardegna di cui al parere prot. n. 6962 del 27/07/2015 relativa all'attivazione della fase 1 di cui all'art. 96 del decreto legislativo n. 163/2006, così come esplicitato nella Circolare dell'ex Direzione Generale per le Antichità n. 10/2012, con un approfondimento e supplemento di indagini nei seguenti tratti:

a. nel territorio di Macomer, svincolo Macomer sud, si dovrà intervenire con ripuliture e saggi preventivi nell'UT 140, almeno nella fascia adiacente alle opere, per determinare la correlazione con il Nuraghe Orosai n. 37; stessa tipologia di intervento è necessaria nell'UT 143, presso il Nuraghe Nuscadore n. 39. Le ripuliture sono finalizzate a chiarire la natura delle presenze archeologiche segnalate;

b. nel territorio di Macomer, svincolo Macomer nord, si dovrà intervenire con ripuliture e saggi preventivi nell'area indicata come punto di passaggio della viabilità romana, finalizzati a chiarire la natura delle presenze archeologiche segnalate;

c. per la parte del nuovo svincolo di Cossoine, che intercetta, a sud, la porzione di lastricato e di segni antropici sul banco roccioso di cui alla scheda Sito SI-5 N 31, preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere effettuati ripulitura e eventuali sondaggi archeologici atti a chiarire la natura, l'entità e la datazione del lastricato e dei segni incisi sul banco di roccia; qualora fosse confermato il rilevante interesse archeologico di tali resti, probabilmente pertinenti ad un percorso viario di età romana, la documentazione dovrà essere sottoposta all'esame della Soprintendenza Archeologica per le successive valutazioni, che potrebbero richiedere modifiche progettuali;

d. per la parte del nuovo svincolo di Cossoine che interessa, nel tratto a nord, un'area in prossimità del Nuraghe S'Ena con numerose testimonianze materiali, in particolare lungo il lato ovest del tratto progettato, preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere effettuati ripulitura e eventuali sondaggi archeologici atti a chiarire la natura, l'entità e la datazione dei resti individuati sul piano di campagna;

e. per quanto riguarda l'adeguamento della complanare SP 124, che ricade nelle immediate vicinanze della Necropoli ipogeica Riu Molinu, vincolata con decreto ministeriale 01/02/1965 e con decreto ministeriale 01/12/1965, preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere effettuati ripulitura e eventuali sondaggi archeologici nei tratti in prossimità delle Domus de janas atti a chiarire la presenza di resti archeologici ad esse pertinenti lungo il tracciato stradale;

f. nel territorio di Siligo, allo svincolo al km 190, nelle UT 217 e 218, si dovrà intervenire con ripuliture e saggi preventivi presso il Nuraghe Frades Casos, finalizzate a chiarire la natura delle presenze archeologiche segnalate;

g. nel territorio di Codrongianos, svincolo di Florinas, nelle UT 210 e 211, si dovrà intervenire con ripuliture e saggi preventivi, finalizzate a chiarire la natura delle presenze archeologiche segnalate;

h. dovrà essere riscontrata nel dettaglio l'eventuale interferenza dello svincolo di Sassari al km 208 con la cisterna e con gli eventuali resti del supposto insediamento scomparso di età medievale o post-medievale nella zona, attraverso un'accurata ripulitura dell'area circostante la cisterna e limitati saggi preliminari;

i. per quanto riguarda le aree segnalate nella corografia generale come interessate da lavorazioni e non corredate da studio archeologico, la Soprintendenza Archeologica si riserva di far effettuare verifiche preventive a seguito di analisi da parte della medesima.

1.5.2. Per il restante tratto si indicano le seguenti prescrizioni:

a. l'allungamento della corsia di accelerazione in direzione Nord dello svincolo esistente di Santa Cristina (km 114+500) non dovrà comportare lo spostamento della strada di raccordo col complesso archeologico omonimo;

b. l'adeguamento della strada secondaria che si stacca dalla SS 131 in corrispondenza dello svincolo di Santa Cristina dovrà prevedere il decespugliamento preliminare dell'area adiacente al nuraghe Santa Cristina B (località Bau Fenu; foglio n. 62 del Comune di Paulilatino, mappale n. 116), al fine di escludere completamente eventuali presenze archeologiche;

c. l'adeguamento dello svincolo esistente di Paulilatino Ovest (km 119) dovrà prevedere il decespugliamento preliminare dell'area adiacente al nuraghe Cuau (foglio n. 27 del Comune di Paulilatino, mappale n. 55), al fine di escludere completamente eventuali presenze archeologiche;

d. la costruzione del nuovo svincolo di Paulilatino Nord (km 120) dovrà prevedere il decespugliamento preliminare dell'area interessata in quanto la vegetazione presente non consente di escludere presenze archeologiche;

e. per evitare le serie di interferenze tra l'adeguamento della strada secondaria adiacente al complesso archeologico del nuraghe Losa e la funzionalità della struttura di servizio, e per escludere eventuali rischi derivanti dalla presenza del probabile pozzo sacro nuragico (Putzu 'e Losa), si richiede la sostituzione dell'intervento previsto con la prosecuzione della complanare rettilinea in progetto, adiacente al margine occidentale della SS 131 proveniente dallo svincolo di Abbasanta - Santulussurgiu, fino all'innesto con la rampa dello svincolo della SS 131 DCN (vecchia SS 131 «ottocentesca»);

f. qualunque intervento venga eventualmente previsto dal progetto esecutivo lungo la strada secondaria che costeggia il nuraghe Ruju di Norbello, a Nord dello svincolo omonimo (p. es. l'installazione di cartelli indicatori o di barriere laterali), dovrà essere preventivamente verificato dalla Soprintendenza Archeologica;

g. nel territorio di Bonorva, nella zona in cui è segnalata attività di cava, attualmente caratterizzata da una scarsa visibilità, andrà, preliminarmente all'intervento, decespugliata al fine di migliorare la lettura delle anomalie della superficie rocciosa ed escludere la presenza di eventuali segni di attività estrattiva di rilevanza storico-culturale;

h. in Comune di Bonorva le lavorazioni in prossimità delle aree archeologiche segnalate, in particolare presso il nuraghe Badde Niada e presso la necropoli ipogeica Cantoniera Cadreas dovranno prevedere la sorveglianza archeologica, anche in virtù delle segnalazioni nell'areale di ritrovamenti di età punica;

i. dovrà essere riscontrata nel dettaglio l'eventuale interferenza tra l'ampliamento della carreggiata e/o la creazione di piste di cantiere con la grotta di Chighizzu;

j. per quanto riguarda, in generale, il territorio interessato dai lavori, con le relative aree di cantiere e piste d'accesso, tutti i lavori che interessano il piano di campagna e/o il sottosuolo dovranno essere seguiti e documentati da uno o più professionisti archeologi a ciò incaricati, con spese a carico del committente, poiché in svariati tratti l'autopsia dei luoghi è stata comunque inficiata da scarsa visibilità dei suoli a causa della vegetazione, come debitamente segnalato nell'apposita relazione, e poiché gli scavi da realizzare sono rilevanti e un'amplissima casistica pregressa ha ben evidenziato che in Sardegna non sono infrequenti i casi di siti archeologici del tutto invisibili sul terreno, pur utilizzando strumenti di indagine alternativi allo scavo (fotointerpretazioni, georadar e simili);

k. di tutti i lavori di natura archeologica dovrà essere redatta accurata documentazione scientifica, che dovrà essere consegnata alla Soprintendenza Archeologica per la relativa certificazione ed archiviazione;

l. ogni variazione planimetrica del progetto che vada ad interessare aree non sottoposte all'analisi del rischio archeologico che corredava il progetto presentato dovrà essere sottoposta al parere della Soprintendenza Archeologica.

1.5.3. La Società Anas S.p.A. deve trasmettere alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna - come dalla stessa chiesto con il parere prot. n. 6962 del 27/07/2015 -, per le relative valutazioni di competenza da rilasciarsi prima dell'inizio dei lavori, i progetti di eventuale viabilità e strutture di servizio o opere provvisionali non indicate negli elaborati progettuali definitivi già consegnati e che incidano sullo stato dei luoghi e in particolare sul sottosuolo.

1.5.4. Si chiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate anche adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.

1.5.5. Qualsiasi opera di scavo superficiale che possa compromettere l'eventuale stratigrafia archeologica ed eventualmente introdotta in variante agli elaborati attuali, sarà sottoposta alla competente Soprintendenza Archeologia.

1.5.6. Ai sensi dell'art. 90, «Scoperte fortuite», del decreto legislativo n. 42/2004, se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione e conservazione dei resti sepolti.

1.6. Prescrizioni relative agli aspetti della tutela paesaggistica e dei beni culturali (MIBACT):

1.6.1. Devono essere approfonditi in accordo con la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro i seguenti tratti del progetto in esame, al fine di individuare possibili soluzioni di minor impatto paesaggistico:

a. tratto stradale interno al decreto ministeriale di vincolo di Scala di Giocca (Sassari) lungo la vallata del Rio Mascari;

b. svincolo al km 208+500, il cui nuovo tratto di collegamento raggiunge il Parco di Monserrato;

c. tratto in prossimità della stazione di Giave;

d. svincolo di Torralba che interessa la Casa Cantoniera e la stazione ferroviaria.

1.6.2. Si deve anche verificare in accordo con la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro la possibilità di realizzare una soluzione per il collegamento della viabilità secondaria in corrispondenza dello svincolo di Sassari (km 208+500) - di maggiore qualità architettonica per l'opera di scavalco dell'asse principale e prevedendo il rivestimento in pietra dei relativi muri di sostegno, che consenta di migliorare l'inserimento paesaggistico nel contesto circostante il Parco di Monserrato, vincolato con decreto ministeriale 18/09/1991, anche individuando ulteriori interventi di mitigazione paesaggistica efficaci in tal senso.

1.6.3. Devono essere approfonditi in accordo con la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra gli accorgimenti di mitigazione degli impatti per la percezione a livello del suolo delle nuove opere previste, attraverso la schermatura con essenze vegetali autoctone che frammentino l'impatto visivo offerto dallo sviluppo in quota delle rampe. Il suolo sottratto dalle superfici di involuzione degli svincoli deve essere destinato, per quanto possibile, ad attività di piantumazione di essenze tipiche locali al fine di ricostituire la trama vegetale del paesaggio.

1.6.4. Prevedere per tutti gli impalcati dei nuovi svincoli e sovrappassi l'adozione di idonee velette, anche in calcestruzzo armato, a copertura delle relative travature.

1.6.5. Produrre specifici elaborati grafici per evidenziare le possibili interazioni, anche di reciproca intervisibilità, delle opere previste con i beni culturali e/o paesaggistici, nonché con i beni identitari e paesaggistici tutelati dal Piano paesaggistico regionale presenti lungo il percorso della SS 131 e le relative opere connesse esaminate con il presente Progetto Definitivo, al fine di individuare e progettare le necessarie mitigazioni vegetazionali, come anche ottimizzazioni nel medesimo senso del progetto definitivo presentato.

1.6.6. Allegare una relazione aggiornata, corredata di elaborati grafici in numero adeguato, delle opere di cantiere e della logistica di servizio necessarie per la realizzazione della infrastruttura in esame, con particolare riferimento alle possibili interferenze, anche temporanee, con il patrimonio culturale esistente.

1.6.7. In riferimento all'illuminazione del percorso stradale e dei nuovi svincoli si devono privilegiare apparecchi illuminanti che non disperdano flusso luminoso verso l'alto, evitando quindi di contribuire all'inquinamento luminoso. Ugualmente si deve verificare che la nuova illuminazione non incida negativamente sul decoro e l'ambiente circostante i beni culturali, in particolar modo di carattere archeologico, presenti nelle immediate vicinanza del percorso stradale e dei nuovi svincoli.

1.6.8. Tutte le aree agricole temporaneamente occupate dai cantieri relativi all'intervento in argomento, come anche le piste di servizio, dovranno essere riportate al termine dei lavori ai caratteri morfologici e vegetazionali originari.

1.7. Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali:

1.7.1. Gli elaborati grafici di progetto dovranno essere integrati, prima dell'esperimento delle procedure di affidamento, con un livello di dettaglio adeguato per una compiuta redazione dei computi metrici.

1.7.2. Riguardo la fase di gestione, a conclusione dei lavori dovranno essere perfezionati i provvedimenti amministrativi che individuano i proprietari della strada, ai sensi del Codice della strada, trasferendone funzioni ed oneri per le varie tratte diverse dalla sede stradale della SS 131, classificata come statale.

1.7.3. Sia per la fase di cantiere sia per quella di esercizio, specificare modalità di gestione di eventuali sversamenti accidentali di sostanze pericolose.

1.7.4. In fase di cantiere i lavori che interferiscono con i compluvi principali e i corsi d'acqua dovranno essere eseguiti preferibilmente nei periodi di magra garantendo il deflusso idrico superficiale verso valle.

1.7.5. In fase di esercizio, dovrà essere curata la manutenzione dei sistemi di canalizzazione idraulica oggetto di intervento, affinché gli stessi siano costantemente tenuti in perfetta efficienza, secondo il relativo piano di manutenzione da predisporre.

1.7.6. Tutte le prescrizioni e raccomandazioni di carattere ambientale contenute nel Progetto Definitivo, oltre a quelle indicate nel giudizio di compatibilità ambientale, dovranno essere recepite nei Capi-

tolati. Dovrà prevedersi che l'Appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, prima della consegna dei lavori e nel più breve tempo, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere.

1.7.7. Il cronoprogramma di dettaglio allegato al progetto esecutivo dovrà tener conto di tutte le ulteriori condizioni al contorno accertate e prevedibili, anticipando la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale.

1.7.8. Si richiede che durante l'esecuzione degli interventi relativi alla rinaturalizzazione, la Direzione Lavori sia supportata da personale esperto in discipline botaniche e tecniche vivaistiche, al fine di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde, in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio.

1.7.9. Si richiede la predisposizione di un cronoprogramma dei lavori di rinaturalizzazione e di manutenzione delle opere a verde da attuarsi, qualora possibile, contestualmente alla realizzazione dell'opera.

1.7.10. Allo scopo di garantire le maggiori probabilità di attecchimento, tutte le attività di piantagione, semina e trapianto dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi più coerenti con i caratteri autoecologici delle specie vegetali, con particolare riferimento ai periodi autunno-invernali per quelle arboree/arbustive e ai periodi primaverile-estivo per le erbacee.

1.7.11. Inoltre per almeno cinque anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive.

1.7.12. Con riferimento agli impatti dovuti specificamente all'organizzazione e alla gestione del cantiere:

a. dovrà essere previsto un dettagliato programma di organizzazione delle attività di cantiere e di deposito privilegiando l'utilizzo di aree interstiziali e prive di vincoli e riducendo al minimo le aree di pregio ambientale, con particolare riferimento alle aree ricadenti nella Rete Natura 2000;

b. dovrà essere sempre garantito l'accesso ai fondi agricoli;

c. lo stoccaggio dei materiali potenzialmente inquinanti dovrà avvenire in aree coperte, impermeabilizzate ed isolate idraulicamente dal resto del cantiere;

d. gli scarichi idrici dalle strutture ed impianti a supporto della cantierizzazione dovranno essere opportunamente smaltiti presso impianti autorizzati;

e. le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dovranno essere opportunamente trattate in idonee strutture prima dello scarico e i relativi fanghi avviati ad impianto di smaltimento autorizzati;

f. particolare cura dovrà essere prestata nel ripristinare le condizioni preesistenti delle aree destinate a cantiere.

1.7.13. Dettagliare la cantierizzazione approfondendo:

a. la dislocazione delle aree operative e la relativa logistica in concertazione con le autorità territoriali di competenza, garantendo il più possibile l'efficienza della viabilità locale in fase di cantiere, specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti imputabili alle attività di cantiere dei valori previsti dalla normativa vigente, aggiornando la stima dei gas esausti delle macchine operatrici utilizzando il fattore di emissione relativo alle scelte finali dei macchinari di cantiere, analizzando il rumore e le vibrazioni dei cantieri, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali;

b. la movimentazione degli inerti afferenti al cantiere, la provenienza del materiale, i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo, le modalità di realizzazione di rilevati, trincee e gallerie, l'invio a discarica;

c. le modalità e procedure di demolizione di opere esistenti, con la relativa valutazione degli impatti;

d. i consumi idrici della fase di cantiere, predisponendo un piano di approvvigionamento idrico che indichi le relative fonti e che sia compatibile con le risorse disponibili, specificando la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, acque di lavaggio piazzali e acque di prima pioggia, per ciascuna delle aree di cantiere, progettando, per ogni cantiere, un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dai cantieri ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, per il loro corretto trattamento, al fine di non inquinare le falde e la rete idrica superficiale;

e. le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità;

f. predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, che contenga i dettagli operativi di quest'attività in termini di percorsi impegnati, tipo di mezzi, volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito, percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati, percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate e, ove siano necessarie, le eventuali misure di salvaguardia degli edifici sensibili, limitando il transito dei mezzi pesanti nei centri abitati, e comunque valutando l'idoneità delle strade interessate in accordo con le Amministrazioni locali, utilizzare dei mezzi di cantiere omologati che rispondano alla normativa più recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico ed adottare la stabilizzazione delle piste di cantiere anche con leganti.

1.7.14. Sottoporre ad analisi ambientali, una volta definita la configurazione esecutiva dei cantieri, tutto quanto sia ad essi correlato (strade, depositi, aree di lavorazione, *ecc)* per verificarne gli impatti e stabilirne gli interventi di mitigazione, rimodulando di conseguenza il Progetto di Monitoraggio Ambientale (modalità, punti di misura, ecc.).

1.7.15. Riformulare la stima degli impatti anche mediante costruzione di opportune matrici che permettano la loro quantificazione, su tutte le aree coinvolte dalla cantierizzazione e non sulle sole aree Natura 2000, come su prescritto per l'opera.

1.7.16. In riferimento alle interferenze che la fase di cantiere potrebbe arrecare alle specie di interesse conservazionistico presenti nelle aree della Rete Natura 2000 interessate dalle opere in progetto:

a. si richiede una relazione di pianificazione dei lavori, accompagnata da cronoprogramma, redatta da esperti naturalisti, e tesa ad eliminare possibili interferenze tra le lavorazioni in progetto e il periodo di nidificazione di tali specie;

b. particolare attenzione dovrà essere posta, in particolare, alle azioni di disturbo nei confronti della popolazione di Tetrax tetrax, per la quale il disturbo in fase di cantiere dovrebbe essere evitato almeno nel periodo riproduttivo che ha inizio a fine marzo e si conclude a giugno - luglio;

c. le attività di monitoraggio, valutazione della efficacia degli interventi di mitigazione proposti, e delle eventuali misure correttive, in questo ambito d'intervento dovranno durare per almeno cinque anni dopo la realizzazione dell'opera.

1.7.17. La Società Anas S.p.A. dovrà concordare con la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia della Sardegna l'inizio dei lavori d'indagine archeologica.

1.7.18. La Società Anas S.p.A. si deve dichiarare disponibile in fase di realizzazione dell'opera, come anche dei relativi cantieri, a porre in opera qualsiasi ulteriore intervento di eliminazione o mitigazione degli impatti sul patrimonio culturale, oggi non determinabili in base alla documentazione progettuale fornita, qualora ciò fosse richiesto dalla Direzione generale Belle arti e paesaggio, anche su indicazione delle competenti Soprintendenze di settore. (MIBACT)

1.7.19. Tutte le prescrizioni di cui agli aspetti archeologici e agli aspetti della tutela paesaggistica e dei beni culturali dovranno essere ottemperate dalla Società Anas S.p.A. con la redazione del Progetto Esecutivo, se non diversamente specificato nelle suddette prescrizioni, da presentarsi prima dell'inizio delle opere (compresi i cantieri) e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte della Direzione generale Belle arti e paesaggio o delle Soprintendenze di settore. In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società Anas S.p.A., avrà cura di comunicare con congruo anticipo (almeno 15 giorni) l'inizio di tutti i lavori, compresi gli impianti di cantiere, alle competenti Soprintendenze di settore. (MIBACT)

1.7.20. Entro sei mesi dal termine delle opere previste o di specifici lotti funzionali, la Società Anas S.p.A. presenta relative relazioni, adeguatamente illustrate da documentazione fotografica, alla Direzione generale Belle arti e paesaggio e alle competenti Soprintendenze di settore con le quali si darà conto del recepimento delle prescrizioni contenute nel parere del MiBACT. (MIBACT)

1.7.21. Descrizione e relativa contabilizzazione dei costi, necessari per l'esecuzione di tutte le opere di mitigazione e compensazione ambientale nonché per l'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), in maniera disaggregata per le differenti fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam.

1.8. Prescrizioni relative alla bonifica ordigni bellici ed all'interesse militare:

1.8.1. Venga effettuata, sulla base degli elaborati che saranno predisposti nel progetto esecutivo, una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66 del 15/03/2010 – modificato da decreto legislativo 20 del 24/02/2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture dell'Amministrazione Militare. Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito competente per territorio.

1.8.2. Siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60kV.

1.8.3. Sia osservato quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri.

1.8.4. Sia osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

1.9. Prescrizioni relative alle interferenze:

1.9.1. L'autorizzazione all'esecuzione di opere che comportano interferenze e deroghe alle distanze con le linee ferroviarie, come nel caso in esame, potrà essere rilasciata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, solo in sede di progetto esecutivo e previo Nulla Osta ai fini della sicurezza da parte del competente Ufficio Ministeriale USTIF. Per quanto attiene al progetto definitivo, di cui agli elaborati messi a disposizione dalla Società Anas, si rappresenta quanto segue:

a. ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, si rilevano interferenze con la linea ferroviaria in esercizio Macomer/Nuoro, esercita da ARST, ed in particolare si tratta delle opere previste nell'ambito dell'adeguamento dello svincolo denominato «Macomer Sud» (al km 142+500 della SS 131) che riguardano la costruzione della rotatoria sulla S.P. 57, nonché la realizzazione della viabilità interpoderale di connessione con la SS 129, in corrispondenza del passaggio a livello, al km 4+720 della linea ferroviaria suddetta;

b. per quanto attiene l'adeguamento della viabilità in corrispondenza del citato passaggio a livello, poiché lo stesso è ricompreso nell'ambito dei lavori, in corso di esecuzione (da parte della ARST), per la realizzazione del «sistema di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea, mediante ACC a logica concentrata», che prevedono - tra l'altro - modifiche all'impianto di segnalazione nel passaggio a livello, saranno fornite - in seguito - prescrizioni tecniche e costruttive per intervenire, adeguare e ripristinare gli impianti tecnologici e l'armamento ferroviario interessati dall'opera.

1.10. Prescrizione relativa all'aggiornamento del quadro economico:

1.10.1. Il quadro tecnico economico deve essere aggiornato prima dell'avvio delle procedure di appalto, oltreché in coerenza con tutte le prescrizioni riportate ai punti precedenti, fermo restando il limite massimo di spesa dell'intervento pari a € 181.836.497,00, anche in particolare per l'adeguamento dell'importo della voce «eventuali spese per i Commissari di cui all'art. 240, c.10 del decreto legislativo n. 163/06», che dovrà essere indicato pari al limite massimo di € 65.000, previsto dall'art. 240, c.10 del decreto legislativo n. 163/06.

PARTE SECONDA RACCOMANDAZIONI

2.1.1 Sviluppare, nelle fasi successive della progettazione e a valle della realizzazione delle opere, un attento monitoraggio degli effetti prodotti dagli interventi all'esame; (*omissis*) in considerazione del fatto che l'intervento di messa in sicurezza è asseritamente parziale, non potendosi realisticamente presupporre un completo adeguamento della viabilità in trattazione entro un orizzonte temporale identificabile.

2.1.2 Sviluppare, nel prosieguo dell'*iter* progettuale e costruttivo delle opere, nonché nelle fasi susseguenti alla messa in esercizio, un'intensa azione di osservazione e monitoraggio, anche mediante predisposizione di appositi sistemi di acquisizione automatica di dati con particolare attenzione ai volumi e alla composizione del traffico e alla distribuzione delle velocità di marcia; ciò al fine di verificare, a posteriori, la validità delle ipotesi assunte per la selezione degli interventi progettati e per l'impostazione progettuale degli stessi.

2.1.3 Si raccomanda di compiere ulteriori approfondimenti, in relazione alla forma di alcune rampe di svincolo il cui sviluppo risulta prossimo all'attuale sedime stradale, verificando in particolare che il loro tracciamento possa essere armonicamente ricomposto, laddove le carreggiate e gli spazi marginali venissero ampliati in futuro.

2.1.4 Riguardo ad alcuni aspetti specifici, relativi agli svincoli oggetto di trasformazione, si segnala che in alcune intersezioni - segnatamente quelle di Mulargia-Macomer, di Paulilatino e di Bonorva Sud - la prossimità tra gli innesti sulla strada secondaria delle rampe di svincolo (anche dove esse terminano in rotatoria) e della viabilità interpoderale, potrebbe indurre effetti critici dovuti alla sovrapposizione delle aree di conflitto; si raccomanda perciò di distanziare maggiormente i suindicati elementi terminali. Più in dettaglio, per lo svincolo di Mulargia-Macomer, si ritiene necessario valutare, più approfonditamente, gli effetti di interferenza, differenziando il livello di priorità delle connessioni in relazione alla rilevanza delle strade secondarie che convergono nel nodo. Per lo svincolo di Bonorva Sud si segnala altresì l'impropria conformazione della curva circolare in fregio al cavalcavia collocato all'estremità Nord dell'intersezione; sebbene tale elemento sia attualmente escluso dall'area di intervento, si ritiene invece necessario includerlo e modificarlo, così da cogliere l'attuale opportunità per poter perfezionare un elemento stradale inadeguato.

2.1.5 Si promuova in sede di sviluppo progettuale una ottimizzazione, nel senso di un incremento delle quantità, del riutilizzo di tali materiali di rimozione e demolizione, che dovrebbero presentare caratteristiche idonee per un loro reimpiego in lavori stradali. A tal fine si ritiene necessaria una più dettagliata stima delle quantità riferite alla diversa natura dei materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni e scavi.

2.1.6 I materiali di risulta da destinare a deposito, si ricorda quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge n. 133/2014, convertito con legge n. 164/2014 che dispone l'emanazione di un aggiornamento normativo in materia, da adottarsi con D.P.R., con espliciti richiami ai criteri che devono essere adottati nella predisposizione di una disciplina semplificata, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione di terre e rocce da scavo. Essendo il previsto decreto del Presidente della Repubblica in corso di predisposizione, è da ritenere che nella fase di esecuzione dei lavori sopraggiungano disposizioni normative che, nel definire le modalità di riutilizzo, dovrebbero condurre a condizioni per un maggiore impiego delle terre e rocce da scavo, rispetto alle previsioni secondo il quadro normativo vigente.

2.1.7 Nel corso dei lavori possono verificarsi condizioni per cui si possa ridurre il ricorso a cave di prestito per una pari riduzione dei materiali da destinare a deposito, con indubbi vantaggi in termini economici per le corrispondenti riduzione di costi diretti, ma anche per mitigare l'impatto nell'utilizzo di risorse naturali di cava e quello conseguente alla movimentazione e trasporto dei materiali in corso d'opera; sia valutata la possibilità di riportare nella documentazione di gara esplicite previsioni su possibili modifiche nel bilancio dell'utilizzo dei materiali di risulta, con conseguenti economie, valutando anche la possibilità di introdurre incentivi economici per la massimizzazione del riutilizzo dei materiali di risulta dagli scavi e demolizioni.

2.1.8 Sia inserito l'adeguamento dell'esistente uscita ad «ago» da Cagliari per Siligo.

ALLEGATO 2

ELABORATI DI PROGETTO RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Identificatore	Titolo
T00IN00INTRE01A	Interferenze Relazione Interferenze
T00IN00INTRE02A	Interferenze Relazione Fotografica
T00IN00INTRE03A	Interferenze Scheda Interferenza
T00IN00INTRE04A	Interferenze Monografie Accessi
S00IN00INTPL01A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetrie Interferenze: Tav. 1 di 6
S00IN00INTPL02A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetrie Interferenze: Tav. 2 di 6
S00IN00INTPL03A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetrie Interferenze: Tav. 3 di 6
S00IN00INTPL04A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetrie Interferenze: Tav. 4 di 6
S00IN00INTPL05A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetrie Interferenze: Tav. 5 di 6
S00IN00INTPL06A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetrie Interferenze: Tav. 6 di 6
V01IN00INTPL01A	Nuovo svincolo di Paulilatino al km 120+000 Planimetria Interferenze
V02IN00INTPL01A	Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500 Planimetria Interferenze
V03IN00INTPL01A	Completamento/adeguamento svincolo di Bonorva sud al Km 158+000 Planimetria Interferenze
V04IN00INTPL01A	Nuovo svincolo di Bonorva al km 162+000 Planimetria Interferenze
V05IN00INTPL01A	Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 Planimetria Interferenze
V06IN00INTPL01A	Nuovo svincolo al Km 190+000 Planimetria Interferenze
V07IN00INTPL01A	Uscita Area Arch. S. Cristina al Km 114+500 Planimetria Interferenze
V08IN00INTPL01A	Svincolo di Paulilatino al Km 119+000 Planimetria Interferenze
V09IN00INTPL01A	Svincolo di Nuoro al Km 123+000 Planimetria Interferenze
V10IN00INTPL01A	Svincolo di Norbello al Km 128+000 Planimetria Interferenze
V11IN00INTPL01A	Svincolo di Borore al Km 135+000 Planimetria Interferenze
V12IN00INTPL01A	Svincolo di Macomer al Km 142+000 Planimetria Interferenze
V13IN00INTPL01A	Area arch. "S.Barbara" al Km 144+250 Planimetria Interferenze
V14IN00INTPL01A	Svincolo di Campeda al Km 152+000 Planimetria Interferenze
V15IN00INTPL01A	Svincolo di Badde Salighes al Km 155+000 Planimetria Interferenze
V16IN00INTPL01A	Accesso di emergenza Galleria FS al Km 156+250 Planimetria Interferenze
V17IN00INTPL01A	Svincolo di Giave al Km 168+000 Planimetria Interferenze
V18IN00INTPL01A	Svincolo di Thesi-Torralba al Km 173+300 Planimetria Interferenze
V19IN00INTPL01A	Svincolo di Bonannaro al Km 179+200 Planimetria Interferenze
V20IN00INTPL01A	Svincolo di Siligo al Km 187+000 Planimetria Interferenze
V21IN00INTPL01A	Svincolo di Florinas al Km 194+000 Planimetria Interferenze
V22IN00INTPL01A	Svincolo di Oschiri al Km 197+500 Planimetria Interferenze
V23IN00INTPL01A	Svincolo di Giocca al Km 205+000 Planimetria Interferenze
V24IN00INTPL01A	Svincolo di Sassari al Km 208+500 Planimetria Interferenze
V25IN00INTPL01A	Cavalcavia al km. 185+000 Planimetria Interferenze

V26IN00INTPL01A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.1 di 15
V26IN00INTPL02A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.2 di 15
V26IN00INTPL03A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.3 di 15
V26IN00INTPL04A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.4 di 15
V26IN00INTPL05A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.5 di 15
V26IN00INTPL06A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.6 di 15
V26IN00INTPL07A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.7 di 15
V26IN00INTPL08A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.8 di 15
V26IN00INTPL09A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.9 di 15
V26IN00INTPL10A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.1 0 di 15
V26IN00INTPL11A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.11 di 15
V26IN00INTPL12A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.1 2 di 15
V26IN00INTPL13A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.13 di 15
V26IN00INTPL14A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.1 4 di 15
V26IN00INTPL15A	Risoluzione degli accessi Planimetria Interferenze Tav.15 di 15

ELABORATI DI PROGETTO RELATIVI AGLI ESPROPRI

Identificatore	Titolo
T00ES00ESPRE01A	Relazione Espropri
T00ES00ESPPL01A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 1 di 27 dal km 108 al km 113
T00ES00ESPPL02A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 2 di 27 - dal km 113 al km 118
T00ES00ESPPL03A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 3 di 27 - dal km 118 al km 123
T00ES00ESPPL04A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 4 di 27 dal km 123 al km 127
T00ES00ESPPL05A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 5 di 27 dal km 127 al km 130
T00ES00ESPPL06A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 6 di 27 dal km 130 al km 133
T00ES00ESPPL07A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 7 di 27 dal km 133 al km 135
T00ES00ESPPL08A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 8 di 27 dal km 135 al km 139
T00ES00ESPPL09A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 9 di 27 dal km 139 al km 145
T00ES00ESPPL10A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 10 di 27 dal km 145 al km 148
T00ES00ESPPL11A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 11 di 27 dal km 148 al km 152
T00ES00ESPPL12A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 12 di 27 dal km 152 al km 155
T00ES00ESPPL13A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 13 di 27 dal km 155 al km 158
T00ES00ESPPL14A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 14 di 27 dal km 158 al km 163
T00ES00ESPPL15A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 15 di 27 dal km 163 al km 166
T00ES00ESPPL16A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 16 di 27 dal km 166 al km 170
T00ES00ESPPL17A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 17 di 27 dal km 170 al km 173
T00ES00ESPPL18A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 18 di 27 dal km 173 al km 176
T00ES00ESPPL19A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 19 di 27 dal km 176 al km 179
T00ES00ESPPL20A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 20 di 27 dal km 179 al km 182
T00ES00ESPPL21A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 21 di 27 dal km 182 al km 185
T00ES00ESPPL22A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 22 di 27 dal km 185 al km 189
T00ES00ESPPL23A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 23 di 27 dal km 189 al km 192
T00ES00ESPPL24A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 24 di

	27 dal km 192 al km 196
T00ES00ESPPL25A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 25 di 27 dal km 196 al km 201
T00ES00ESPPL26A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 26 di 27 dal km 201 al km 205
T00ES00ESPPL27A	Planimetria generale degli interventi e risoluzione accessi: Tav. 27 di 27 dal km 205 al km 209
S00ES00ESPPC01A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetria Catastale: Tav. 1 di 6
S00ES00ESPPC02A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetria Catastale: Tav. 2 di 6
S00ES00ESPPC03A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetria Catastale: Tav. 3 di 6
S00ES00ESPPC04A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetria Catastale: Tav. 4 di 6
S00ES00ESPPC05A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetria Catastale: Tav. 5 di 6
S00ES00ESPPC06A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Planimetria Catastale: Tav. 6 di 6
S00ES00ESPPO01A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto: Tav. 1 di 6
S00ES00ESPPO02A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto: Tav. 2 di 6
S00ES00ESPPO03A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto: Tav. 3 di 6
S00ES00ESPPO04A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto: Tav. 4 di 6
S00ES00ESPPO05A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto: Tav. 5 di 6
S00ES00ESPPO06A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto: Tav. 6 di 6
S00ES00ESPEE01A	Adeguamento strade provinciali S.P.124 e S.P.125 dal km 159 al km 165 Elenco Ditte
V01ES00ESPPC01A	Nuovo svincolo di Paulilatino al km 120+000 Planimetria Catastale
V01ES00ESPPO01A	Nuovo svincolo di Paulilatino al km 120+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V01ES00ESPEE01A	Nuovo svincolo di Paulilatino al km 120+000 Elenco Ditte
V02ES00ESPPC01A	Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500 Planimetria Catastale
V02ES00ESPPO01A	Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V02ES00ESPEE01A	Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500 Elenco Ditte
V03ES00ESPPC01A	Completamento/adeguamento svincolo di Bonorva sud al Km 158+000 Planimetria Catastale
V03ES00ESPPO01A	Completamento/adeguamento svincolo di Bonorva sud al Km 158+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V03ES00ESPEE01A	Completamento/adeguamento svincolo di Bonorva sud al Km 158+000 Elenco Ditte
V04ES00ESPPC01A	Nuovo svincolo di Bonorva al km 162+000 Planimetria Catastale
V04ES00ESPPO01A	Nuovo svincolo di Bonorva al km 162+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto

V04ES00ESPEE01A	Nuovo svincolo di Bonorva al km 162+000 Elenco Ditte
V05ES00ESPPC01A	Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 Planimetria Catastale
V05ES00ESPPO01A	Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V05ES00ESPEE01A	Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 Elenco Ditte
V06ES00ESPPC01A	Nuovo svincolo al Km 190+000 Planimetria Catastale
V06ES00ESPPO01A	Nuovo svincolo al Km 190+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V06ES00ESPEE01A	Nuovo svincolo al Km 190+000 Elenco Ditte
V07ES00ESPPC01A	Uscita Area Arch. S. Cristina al Km 114+500 Planimetria Catastale
V07ES00ESPPO01A	Uscita Area Arch. S. Cristina al Km 114+500 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V08ES00ESPPC01A	Svincolo di Paulilatino al Km 119+000 Planimetria Catastale
V08ES00ESPPO01A	Svincolo di Paulilatino al Km 119+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V08ES00ESPEE01A	Svincolo di Paulilatino al Km 119+000 Elenco Ditte
V09ES00ESPPC01A	Svincolo di Nuoro al Km 123+000 Planimetria Catastale
V09ES00ESPPO01A	Svincolo di Nuoro al Km 123+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V09ES00ESPEE01A	Svincolo di Nuoro al Km 123+000 Elenco Ditte
V10ES00ESPPC01A	Intersezione parziale al Km 126+200 Planimetria Catastale
V10ES00ESPPO01A	Intersezione parziale al Km 126+200 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V11ES00ESPPC01A	Svincolo di Norbello al Km 128+000 Planimetria Catastale
V11ES00ESPPO01A	Svincolo di Norbello al Km 128+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V12ES00ESPPC01A	Svincolo di Borore al Km 135+000 Planimetria Catastale
V12ES00ESPPO01A	Svincolo di Borore al Km 135+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V13ES00ESPPC01A	Svincolo di Macomer al Km 142+000 Planimetria Catastale
V13ES00ESPPO01A	Svincolo di Macomer al Km 142+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V13ES00ESPEE01A	Svincolo di Macomer al Km 142+000 Elenco Ditte
V14ES00ESPPC01A	Area arch. "S.Barbara" al Km 144+250 Planimetria Catastale
V14ES00ESPPO01A	Area arch. "S.Barbara" al Km 144+250 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V14ES00ESPEE01A	Area arch. "S.Barbara" al Km 144+250 Elenco Ditte
V15ES00ESPPC01A	Svincolo di Campeda al Km 152+000 Planimetria Catastale
V15ES00ESPPO01A	Svincolo di Campeda al Km 152+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V15ES00ESPEE01A	Svincolo di Campeda al Km 152+000 Elenco Ditte
V16ES00ESPPC01A	Svincolo di Badde Salighes al Km 155+000 Planimetria Catastale
V16ES00ESPPO01A	Svincolo di Badde Salighes al Km 155+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V16ES00ESPEE01A	Svincolo di Badde Salighes al Km 155+000 Elenco Ditte
V17ES00ESPPC01A	Accesso di emergenza Galleria FS al Km 156+250 Planimetria Catastale
V17ES00ESPPO01A	Accesso di emergenza Galleria FS al Km 156+250 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto

V18ES00ESPPC01A	Svincolo di Giave al Km 168+000 Planimetria Catastale
V18ES00ESPPO01A	Svincolo di Giave al Km 168+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V18ES00ESPEE01A	Svincolo di Giave al Km 168+000 Elenco Ditte
V19ES00ESPPC01A	Svincolo di Thesi-Torralba al Km 173+300 Planimetria Catastale
V19ES00ESPPO01A	Svincolo di Thesi-Torralba al Km 173+300 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V19ES00ESPEE01A	Svincolo di Thesi-Torralba al Km 173+300 Elenco Ditte
V20ES00ESPPC01A	Svincolo di Bonannaro al Km 179+200 Planimetria Catastale
V20ES00ESPPO01A	Svincolo di Bonannaro al Km 179+200 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V21ES00ESPPC01A	Svincolo di Siligo al Km 187+000 Planimetria Catastale
V21ES00ESPPO01A	Svincolo di Siligo al Km 187+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V22ES00ESPPC01A	Svincolo di Florinas al Km 194+000 Planimetria Catastale
V22ES00ESPPO01A	Svincolo di Florinas al Km 194+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V22ES00ESPEE01A	Svincolo di Florinas al Km 194+000 Elenco Ditte
V23ES00ESPPC01A	Svincolo di Oschiri al Km 197+500 Planimetria Catastale
V23ES00ESPPO01A	Svincolo di Oschiri al Km 197+500 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V24ES00ESPPC01A	Svincolo di Giocca al Km 205+000 Planimetria Catastale
V24ES00ESPPO01A	Svincolo di Giocca al Km 205+000 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V24ES00ESPEE01A	Svincolo di Giocca al Km 205+000 Elenco Ditte
V25ES00ESPPC01A	Svincolo di Sassari al Km 208+500 Planimetria Catastale
V25ES00ESPPO01A	Svincolo di Sassari al Km 208+500 Piano Particellare d'Esproprio su ortofoto
V25ES00ESPEE01A	Svincolo di Sassari al Km 208+500 Elenco Ditte
V26ES00ESPPC01A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 111+100 al 115+200
V26ES00ESPPC02A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 122+200 al 126+800
V26ES00ESPPC03A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 132+000 al 132+300
V26ES00ESPPC04A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 135+600 al 136+100
V26ES00ESPPC05A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 138+900 al 140+500
V26ES00ESPPC06A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 141+200 al 143+750
V26ES00ESPPC07A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 144+300 al 145+750
V26ES00ESPPC08A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 146+750 al 147+900
V26ES00ESPPC09A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 149+400 al 149+800
V26ES00ESPPC10A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 149+800 al 150+800
V26ES00ESPPC11A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 150+900 al 151+200
V26ES00ESPPC12A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 152+300 al 152+900
V26ES00ESPPC13A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 153+000 al 153+600
V26ES00ESPPC14A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 155+500 al 156+600
V26ES00ESPPC15A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 166+600 al 167+200
V26ES00ESPPC16A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 169+300 al 171+700
V26ES00ESPPC17A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 172+500 al 173+500
V26ES00ESPPC18A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 182+500 al 183+500
V26ES00ESPPC19A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 188+700 al 191+000

V26ES00ESPPC20A	Planimetria Catastale - Accessi dal Km 200+900 al 203+700
V26ES00ESPPO01A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 111+100 al 115+200
V26ES00ESPPO02A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 122+200 al 126+800
V26ES00ESPPO03A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 132+000 al 132+300
V26ES00ESPPO04A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 135+600 al 136+100
V26ES00ESPPO05A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 138+900 al 140+500
V26ES00ESPPO06A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 141+200 al 143+750
V26ES00ESPPO07A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 144+300 al 145+750
V26ES00ESPPO08A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 146+750 al 147+900
V26ES00ESPPO09A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 149+400 al 149+800
V26ES00ESPPO10A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 149+800 al 150+800
V26ES00ESPPO11A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 150+900 al 151+200
V26ES00ESPPO12A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 152+300 al 152+900
V26ES00ESPPO13A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 153+000 al 153+600
V26ES00ESPPO14A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 155+500 al 156+600
V26ES00ESPPO15A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 166+600 al 167+200
V26ES00ESPPO16A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 169+300 al 171+700
V26ES00ESPPO17A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 172+500 al 173+500
V26ES00ESPPO18A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 182+500 al 183+500
V26ES00ESPPO19A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 188+700 al 191+000
V26ES00ESPPO20A	Piano Particellare d'esproprio su ortofoto - Accessi dal Km 200+900 al 203+700
V26ES00ESPEE01A	Accessi Elenco Ditte

ALLEGATO 3

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

16A03198

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte. Lotto San Gerolamo (CUP B81B03000220004). Approvazione variante e assegnazione risorse. (Delibera n. 107/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «Legge obiettivo»), art. 1, e s.m.i., che stabilisce che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo di un programma (Programma delle infrastrutture strategiche) predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, nonché l'ente Roma capitale ove interessato, e che lo stesso è inserito, previo parere di questo Comitato e intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (oggi Documento di economia e finanza - *DEF)*, in apposito Allegato (Allegato infrastrutture);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del «Corridoio plurimodale padano», l'intervento «Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)» e che riporta all'allegato 2, tra i «Corridoi autostradali e stradali» della Regione Lombardia, il «Sistema Pedemontano e opere complementari (compreso Bergamo - Lecco)»;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardia, Veneto», l'intervento «Bergamo Lecco: var. SS 639 Prov. Lecco – lotto S. Gerolamo»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e vista in particolare la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», e la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità d'esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, *errata corrige Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 3, che:

ai commi 1 e 1-*bis*, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

al comma 2, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma stesso, «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015», compreso il «completamento asse viario Lecco-Bergamo»;

al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto dei termini di appaltabilità e cantierabilità fissati al comma 2, per gli interventi di cui tra l'altro alla succitata lettera *b)*, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dello stesso decreto-legge n. 133/2014;

Visto il decreto 14 novembre 2014, n. 498, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, ha:

quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 133/2014 (tra cui 15 milioni di euro per il «completamento asse viario Lecco - Bergamo», imputati per 5 milioni di euro sull'anno 2014 e per 10 milioni di euro sull'anno 2015), prevedendo che l'utilizzo dei finanziamenti per gli interventi da sottoporre all'approvazione di questo Comitato avvenga con le modalità di erogazione indicate dal decreto stesso, «da riportarsi nella delibera di approvazione del finanziamento ovvero di modifica del quadro economico»;

indicato, per ogni intervento, le condizioni temporali per il raggiungimento delle finalità precisate dal decreto-legge n. 133/2014, precisando che, per l'intervento in esame, il finanziamento assegnato sarebbe stato mantenuto in caso di trasmissione, all'allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «dei progetti definitivi aggiornati per il loro inoltro al CIPE» entro il 31 ottobre 2015;

previsto che la mancata comunicazione periodica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporta, per il soggetto aggiudicatore, la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356 e s.m.i. e sono state trasferite alle Direzioni generali competenti del Ministero i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Viste le delibere 6 novembre 2009, n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52/2010), 22 luglio 2010, n. 73 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/2010) e 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), con le quali questo Comitato, relativamente all'intervento «Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte», ha rispettivamente:

approvato il progetto preliminare e destinato al finanziamento del solo «lotto funzionale San Gerolamo» l'importo di 71,670 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Fondo sviluppo e coesione (FSC));

approvato il progetto definitivo del suddetto lotto funzionale, per un costo di circa 93,7 milioni di euro;

ridotto di 64,170 milioni di euro il finanziamento sopra assegnato e contestualmente ripristinato lo stesso a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) (FSC);

Vista la proposta di cui alla nota 22 ottobre 2015, n. 39117, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'intervento denominato «Variante alla ex SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - lotto San Gerolamo», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, poi integrata con le note 12 novembre 2015, n. 9313, e 15 dicembre 2015, n. 10354;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che con nota 27 gennaio 2011, n. 3362, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso copia del contratto di prestito flessibile per l'importo di 22 milioni di euro stipulato tra la Provincia di Lecco e la Cassa depositi e prestiti in data 29 novembre 2010, ottemperando alla richiesta di cui al punto 1.4 della citata delibera n. 73/2010;

che la gara per l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento «Variante alla ex SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - lotto San Gerolamo» è stata aggiudicata all'ATI con capogruppo la «Ing. Claudio Salini Grandi Lavori S.p.A.» e che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato l'11 ottobre 2011;

che con delibere di Giunta 17 aprile 2012, n. 112, e 6 novembre 2012, n. 312, la Provincia di Lecco ha approvato, ai sensi dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, una variante non sostanziale al progetto definitivo dell'intervento in esame, dando atto tra l'altro dell'aggiornamento del quadro economico, inclusivo di una maggiore «spesa per acquisizione aree ed indennizzi», compensata a valere sulla voce «imprevisti»;

che il 29 giugno 2012 l'ATI aggiudicataria ha trasmesso alla Provincia di Lecco un primo progetto esecutivo dell'opera, che ammontava a 107,545 milioni di euro;

che la società RINA Check s.r.l. di Genova, incaricata della validazione del progetto, ha formulato, nel proprio rapporto intermedio di valutazione, osservazioni tecnico economiche volte alla revisione delle geometrie dell'imbocco nord della galleria S. Gerolamo per alleggerire il traffico che impegnerà la rotatoria, secondo indicazioni formulate dal Comune di Lecco, e a promuovere modifiche tecniche alle infrastrutture che, mantenendo inalterate le caratteristiche di funzionalità e sicurezza, ne contenessero i costi all'interno del quadro autorizzativo già acquisito;

che, a seguito di tali osservazioni, nonché delle osservazioni avanzate dagli Enti territoriali e della richiesta della Provincia di Lecco di ricondurre il progetto nell'ambito del finanziamento disponibile, l'ATI aggiudicataria ha rivisto il progetto esecutivo, consegnando il relativo aggiornamento alla Provincia di Lecco il 23 ottobre 2012 e riconducendo il costo complessivo dell'opera nell'ambito del finanziamento disponibile di 93,7 milioni di euro;

che il nuovo progetto esecutivo include: *i)* la revisione dell'imbocco nord della galleria San Gerolamo, con innesto di nuove diramazioni e connessioni con l'esistente viabilità locale, come richiesto dal Comune di Lecco; *ii)* la revisione dell'imbocco sud della suddetta galleria con un sistema a doppia rotatoria per la sistemazione della viabilità; *iii)* l'allargamento del cunicolo d'emergenza carrabile, lungo 1,450 km, esterno alla galleria principale e collegato alla stessa in ogni piazzola di sosta, così da essere transitabile dai mezzi di soccorso;

che, a parziale compensazione dell'incremento della voce lavori derivante dalle variazioni di cui sopra, è stata prevista la modifica della piattaforma stradale dalla tipologia C1 alla tipologia C2, che riduce di 1 m la larghezza complessiva della piattaforma stradale pur consentendo una capacità di traffico invariata;

che l'assetto finale del progetto esecutivo del lotto in esame ha, quindi, un'estensione di km 2,563 ed è caratterizzato da: *i)* sezione stradale dell'asse principale di tipo C2 (corsie da 3,50 m con banchine da 1,25 *m)*; *ii)* adeguamento dell'esistente rotatoria all'imbocco nord della galleria San Gerolamo per l'innesto di nuove diramazioni e ricucitura con la viabilità esistente; *iii)* tratti a cielo aperto all'imbocco nord (m 50) e all'imbocco sud (m 36 circa); *iv)* galleria a canna singola della lunghezza totale di circa 2,478 km, con tratti di galleria artificiale agli imbocchi nord e sud e con galleria naturale intermedia; *v)* cunicolo di sicurezza di 1,450 km, collegato alla galleria principale in ogni piazzola di sosta; *vi)* sistema a doppia rotatoria per la connessione alla viabilità all'imbocco sud;

che con delibera di Giunta 11 dicembre 2012, n. 356, la citata Provincia ha dato atto dell'esito positivo della validazione del progetto esecutivo da parte di RINA Check s.r.l., ha approvato il predetto progetto, inclusivo di un'ulteriore variante non sostanziale assentita dalla Provincia di Lecco in data 24 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, e ha approvato il relativo quadro economico;

che con delibera di Giunta 26 marzo 2013, n. 54, la citata Provincia, dopo una puntuale verifica delle particelle interessate dalla realizzazione dell'intervento, ha completato l'individuazione delle medesime;

che successivamente, con nota 16 giugno 2014, n. 29933, la Provincia di Lecco ha presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una richiesta d'integrazione del finanziamento dell'opera per complessivi 6,900 milioni di euro, a copertura degli incrementi di costo delle seguenti voci del quadro economico:

IVA, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

direzione lavori, a seguito dei maggiori tempi di esecuzione dell'intervento;

spostamento dei sottoservizi e, in particolare, delle fognature e delle reti idriche comunali, a seguito di problematiche riscontrate;

indennità espropriative, a seguito di stime aggiornate delle indennità d'esproprio;

spese tecniche, di monitoraggio ambientale e imprevisti;

che il costo aggiornato dell'intervento risulta quindi pari a 100,570 milioni di euro;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è la Provincia di Lecco;

che, principalmente a seguito delle nuove attività per la revisione dell'imbocco nord della galleria San Gerolamo e l'ampliamento del cunicolo d'emergenza, la durata dei lavori è stata rideterminata in 1.353 giorni naturali e consecutivi, rispetto ai 924 giorni previsti dal contratto d'appalto del 2011, e che l'ultimazione dei lavori è prevista a febbraio 2018;

che l'opera è in corso di realizzazione e, al 31 agosto 2015, era giunta ad uno stato d'avanzamento del 12,50 per cento;

sotto l'aspetto finanziario:

che le Province di Lecco e di Bergamo, con Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 settembre 2015, hanno ripartito i 15 milioni di euro di cui sopra, destinati, con decreto 14 novembre 2014, n. 498, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al «completamento dell'asse viario Lecco - Bergamo», riservando 6,9 milioni di euro alla realizzazione dell'intervento in esame e i restanti 8,100 milioni di euro al «collegamento Lecco-Bergamo - SP ex SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto stralcio»;

che, per il finanziamento del costo complessivo dell'intervento, aggiornato a 100,570 milioni di euro, la relazione istruttoria dà quindi conto delle seguenti disponibilità:

71,670 milioni di euro assegnati con delibera n. 98/2009, poi ridotti e riassegnati con delibera n. 6/2012,

22,000 milioni di euro di finanziamento della Provincia di Lecco di cui:

a) 21,421 milioni di euro finanziati tramite mutuo passivo sottoscritto con la Cassa depositi e prestiti il 29 novembre 2010;

b) 0,579 milioni di euro finanziati da quota dell'avanzo d'amministrazione 2011;

6,900 milioni di euro, quota parte dei 15 milioni di euro assegnati con il citato decreto interministeriale n. 498/2014 per la realizzazione del «completamento dell'asse viario Lecco-Bergamo»;

che l'articolazione temporale aggiornata del sopracitato finanziamento di 71,670 milioni di euro, per effetto della riduzione di spesa sul Fondo infrastrutture e del successivo rifinanziamento ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 183/2011, contestualmente disposti dalla citata delibera n. 6/2012, prevede:

(importi in milioni di euro)

Annualità	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Importo totale
Importi	7,500	—	—	10,000	24,000	30,170	71,670

che il suddetto importo di 6,900 milioni di euro è imputato per 5 milioni di euro sull'annualità 2014 e per 1,9 milioni di euro sull'annualità 2015;

che alla data dell'istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultava erogato l'importo di 32,500 milioni di euro, corrispondente alle annualità 2010 e 2013 nonché a quota parte dell'annualità 2014 del citato finanziamento statale di 71,670 milioni di euro;

che il Ministero prevede di erogare l'ulteriore finanziamento statale di 46,070 milioni di euro, corrispondente alla somma del residuo finanziamento di 39,170 milioni di euro di cui alle citate delibere n. 98/2009 e n. 6/2012 e dei sopracitati 6,900 milioni di euro, compatibilmente con le disponibilità di competenza e cassa, secondo le seguenti modalità:

30 per cento del finanziamento statale complessivo, pari a 78,570 milioni di euro, a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), corredata degli atti giustificavi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota erogata pari a 32,500 milioni di euro;

ulteriore 25 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione della dichiarazione del RUP corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota complessiva erogata;

il saldo (circa il 3 per cento) a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata dalla dichiarazione del RUP che attesti di aver speso il 95 per cento del costo dell'opera, corredata dalla copia del verbale di ultimazione dei lavori e dalla copia del certificato di collaudo con relativo atto d'approvazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 5587, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Approvazione variante.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., è approvata la variante al progetto esecutivo denominato «Variante alla ex SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco, ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - lotto San Gerolamo».

1.2 L'importo di 100,570 milioni di euro (IVA inclusa) di cui in premesse costituisce il limite di spesa aggiornato dell'intervento di cui al precedente punto 1.1.

2. Assegnazione finanziamento e relative modalità di erogazione.

2.1 Nell'ambito dell'importo di 15 milioni di euro che il decreto interministeriale n. 498/2014 ha assegnato al «Completamento asse viario Lecco - Bergamo», a valere sulle risorse di cui all'art. 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 133/2014, l'importo di 6,900 milioni di euro è assegnato al finanziamento dell'intervento denominato «Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - lotto San Gerolamo» e imputato per 5 milioni di euro sull'annualità 2014 e per 1,9 milioni di euro sull'annualità 2015.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto interministeriale n. 498/2014, erogherà il contributo di cui al precedente punto 2.1, nei limiti degli stanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle variazioni che potranno essere apportate dal disegno di legge di stabilità 2016, mediante trasferimento a favore del soggetto aggiudicatore.

2.3 L'erogazione di cui al punto precedente sarà disposta dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio e la programmazione del suddetto Ministero a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, previa verifica, da parte di quest'ultima, dello stato di realizzazione dei lavori, dei crediti maturati nel rispetto del piano delle erogazioni elaborato dal medesimo soggetto aggiudicatore in raccordo con il cronoprogramma dei lavori, nonché dell'insussistenza di contenzioso o di riserve da parte dei soggetti esecutori dei lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 69/2013.

2.4 In ogni caso il Ministero trasferirà le risorse statali non ancora erogate, di cui in premesse, per 46,070 milioni di euro, compatibilmente con le disponibilità di competenza e cassa, secondo le seguenti modalità:

30 per cento del finanziamento statale complessivo, pari a 78,570 milioni di euro, a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), corredata degli atti giustificativi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota erogata pari a 32,500 milioni di euro;

ulteriore 25 per cento a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione della dichiarazione del RUP corredata degli atti giustificavi, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della quota complessiva erogata;

il saldo (circa il 3 per cento) a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata dalla dichiarazione del RUP che attesti di aver speso il 95 per cento del costo dell'opera, corredata dalla copia del verbale di ultimazione dei lavori e dalla copia del certificato di collaudo con relativo atto d'approvazione;

2.5 Ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 498/2014, la mancata comunicazione periodica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporterà la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento.

3. Disposizioni finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi all'istruttoria per l'approvazione della variante di cui al punto 1.1.

3.2 Il suddetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.3 Ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, la Provincia di Lecco, soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

3.4 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari saranno adeguate alle previsioni della medesima delibera.

3.5 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 730

16A03199

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Zentiva».

Estratto determina V&A n. 629/2016 del 30 marzo 2016

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione della prima versione (versione 1.3) del Risk Management Plan relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: IT/H/0165/01-05/II/017.

Tipologia della variazione: C.I.11.B.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03176

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiorfix».

Estratto determina V&A n. 627/2016 del 30 marzo 2016

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta di un nuovo e completo Environmental Risk Assessment (ERA) condotto con thiorphan (sosatanza attiva di racecadotril), per ottemperare al commitment post RUP, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura SE/H/1342/001-003/II/040.

Tipologia della variazione: C.I.13).

Titolare AIC: Bioprojet Europe LTD.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03177

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levoxigram».

Estratto determina V&A n. 624/2016 del 30 marzo 2016

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dell'ASMF della sostanza attiva Levofloxacina emidrato

da: ASMF version CTD-1/NPP/LF/AP/07.0;

a: ASMF version NLL/LF/AP/001/07/Feb, 2013,

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: UK/H/1479/001-002/II/011.

Tipologia della variazione: B.I.z).

Titolare AIC: Magis Farmaceutici S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03178

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «BCG Medac».

Estratto determina V&A n. 621/2016 del 30 marzo 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale BCG MEDAC.

É autorizzata la seguente variazione: Modifiche del processo produttivo finalizzate all'aumento complessivo delle capacità produttive del medicinale BCG Medac, consistenti nel raddoppiamento della dimensione del lotto del prodotto finito, l'introduzione di una nuova linea di riempimento, la sostituzione del passaggio di centrifugazione con il lavaggio con il medium stabilizzante

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/xxxx/WS/145.

Tipologia della variazione: B.I.a.2.a B.II.b.4.f B.I.a.2.c) B.I.a.3.e).

Titolare AIC: Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03179

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Accord Healthcare Italia».

Estratto determina V&A n. 578/2016 del 24 marzo 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale DOXORUBICINA ACCORD HEALTHCARE ITALIA.

È autorizzata la seguente variazione: B.II.e.1.a.3) Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito: sostituzione dei tappi in gomma da «tappo in gomma rivestito in teflon» a «tappo in gomma clorobutilica RTS».

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: UK/H/1347/001/II/021.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03180

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pletal».

Estratto determina V&A n. 579/2016 del 24 marzo 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale PLETAL.

È autorizzata la seguente variazione: C.I.13) Aggiornamento del report dell'Interim Study con il Final Study Report Version 1.2 per includere il Drug Utilisation Study in esteso.

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: UK/H/0292/001-002/II/085.

Titolare AIC: Otsuka Pharmaceutical europe LTD.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03181

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Raxar».

Estratto determina V&A n. 577/2016 del 24 marzo 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale RAXAR.

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan

Relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: FR/H/0364/001/II/006

Titolare AIC: Crinos S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03182

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stamaril».

Estratto determina V&A n. 575/2016 del 24 marzo 2016

È autorizzata la seguente variazione: modifica degli stampati concernente l'inclusione di dati a seguito di nuovi studi clinici e l'inserimento delle conclusioni riportate nel Periodic Benefit Risk Evaluation Report e l'adeguamento al QRD template (versione 3), l'eliminazione della necessità di rivaccinazione e modifiche amministrative minori relativamente al medicinale «STAMARIL», nelle seguenti forme e confezioni, che vengono, altresì, modificate nella descrizione, secondo l'adeguamento agli standard terms,

da:

026970020 - «Polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente;

026970032 - «Polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita con due aghi separati,

a:

026970020 - «Polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 0,5 ml di solvente in una siringa preriempita con ago presaldato;

026970032 - «Polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 0,5 ml di solvente in una siringa preriempita con due aghi separati.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03183

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Tatig», «Sertralina Pfizer», «Zoloft».

Estratto determina V&A n. 513/2016 del 16 marzo 2016

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del paragrafo 4.5 dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti e corrispondenti sezioni dei fogli illustrativi, relativamente ai medicinali «TATIG», «SERTRALINA PFIZER», «ZOLOFT» nelle seguenti forme e confezioni:

TATIG (A.I.C. n. 027754):

027754035 - «20 mg/ml soluzione orale » flacone 60 ml con dosatore;

027754047 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili;

027754050 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

027754086 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili;

027754098 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

SERTRALINA PFIZER (A.I.C. n. 042434):

042434011 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Pvc;

042434023 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Pvc;

042434035 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Al/Pvc;

042434047 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Pvc;

042434050 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Pvc;

042434062 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pvc;

042434074 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Pvc;

042434086 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Pvc;

042434098 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Pvc;

042434100 - «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Pvc;

042434112 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Pvc;

042434124 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Pvc

042434136 - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Al/Pvc;

042434148 - «50 mg compresse rivestite con film» 294 compresse in blister Al/Pvc;

042434151 - «50 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister Al/Pvc;

042434163 - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Al/Pvc;

042434175 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Pvc;

042434187 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Pvc;

042434199 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Al/Pvc;

042434201 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Pvc;

042434213 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Pvc;

042434225 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pvc;

042434237 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Pvc;

042434249 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Pvc;

042434252 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Pvc;

042434264 - «100 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Pvc;

042434276 - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Pvc;

042434288 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Pvc;

042434290 - «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Al/Pvc;

042434302 - «100 mg compresse rivestite con film» 294 compresse in blister Al/Pvc;

042434314 - «100 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister Al/Pvc;

042434326 - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Al/Pvc.

ZOLOFT (A.I.C. n. 027753):

027753033 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili;

027753045 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

027753096 - «20 mg/ml soluzione orale» flacone 60 ml con dosatore;

027753108 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili;

027753110 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

027753122 - «25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

027753134 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Procedure: NL/H/xxxx/ws/127, NL/H/1736/001-002-003/II/037 e NL/H/1732/001-004/II/037.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua

estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03184

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A/644 del 5 aprile 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Hexal S.p.a. (codice fiscale 01312320680) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA).

Medicinale: ACETILCISTEINA HEXAL.

Confezione:

AIC n. 032819031 - "300 mg/3 ml soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale" 5 fiale 3 ml

AIC n. 032819043 - "600 compresse effervescenti" 20 compresse effervescenti

AIC n. 032819068 - "600 mg compresse effervescenti" 30 compresse

AIC n. 032819070 - "300 mg/ 3 ml soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale" 10 fiale da 3 ml

Medicinale: ATENOLOLO HEXAL.

Confezione:

AIC n. 029486014 - "50 mg compresse rivestite con film" 50 compresse

AIC n. 029486026 - "100 mg compresse rivestite con film" 50 compresse

AIC n. 029486038 - "100 mg compresse rivestite con film" 42 compresse

Medicinale: BROMAZEPAM HEXAL.

Confezione:

AIC n. 035646013 - "1,5 mg compresse" 20 compresse

AIC n. 035646025 - "3 mg compresse" 20 compresse

AIC n. 035646037 - "2,5 mg / ml gocce orali, soluzione" flacone 20 ml

Medicinale: BRONCOHEXAL.

Confezione:

AIC n. 039455011 - "100 mg polvere per soluzione orale" 30 bustine

AIC n. 039455023 - "200 mg polvere per soluzione orale" 30 bustine

AIC n. 039455035 - "200 mg/10 ml sciroppo" flacone da 150 ml

Medicinale: DELORAZEPAM HEXAL.

Confezione:

AIC n. 036481012 - "1 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 20 ml

Medicinale: DICLOFENAC HEXAL.

Confezione:

AIC n. 032786016 - "25 mg compresse gastroresistenti" 60 compresse

AIC n. 032786028 - "50 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse

AIC n. 032786030 - "100 mg supposte" 10 supposte

AIC n. 032786042 - "75 mg/3 ml soluzione iniettabile" 5 fiale 3 ml

Medicinale: DOLHEXAL.

Confezione:

AIC n. 039446012 - "1 % gel" tubo da 50 g

Medicinale: FUROSEMIDE HEXAL.

Confezione:

AIC n. 032898013 - "500 mg compresse" 20 compresse

AIC n. 032898025 - "250 mg/25 ml soluzione per infusione" 5 fiale da 25 ml

AIC n. 032898037 - "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml

Medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE HEXAL.

Confezione:

AIC n. 036667018 - "0,1 % + 0,1 % crema" tubo 30 g

Medicinale: GENTAMICINA HEXAL.

Confezione:

AIC n. 036447011 - "0,1 % crema" tubo 30 g

Medicinale LAMOTRIGINA HEXAL.

Confezione:

AIC n. 036486013 - "5 mg compresse dispersibili" 28 compresse

AIC n. 036486025 - "25 mg compresse dispersibili" 28 compresse

AIC n. 036486037 - "50 mg compresse dispersibili" 56 compresse

AIC n. 036486049 - "100 mg compresse dispersibili" 56 compresse

AIC n. 036486052 - "200 mg compresse dispersibili" 56 compresse

AIC n. 036486064 - "25 mg compresse dispersibili" 21 compresse

AIC n. 036486076 - "25 mg compresse dispersibili" 42 compresse

AIC n. 036486088 - "50 mg compresse dispersibili" 42 compresse

Medicinale LOPERAMIDE HEXAL.

Confezione:

AIC n. 033987013 - "2 mg capsule rigide" 30 capsule

AIC n. 033987025 - "2 mg/ml soluzione orale" flacone da 10 ml

AIC n. 033987037 - "2 mg/ml soluzione orale" flacone da 20 ml

AIC n. 033987049 - "2 mg compresse effervescenti" 30 compresse

AIC n. 033987052 - "2 mg capsule rigide" 15 capsule

AIC n. 033987064 - "2 mg capsule rigide" 8 capsule

Medicinale: LORAZEPAM HEXAL.

Confezione:

AIC n. 035543014 - "1 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

AIC n. 035543026 - "2,5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

Medicinale: LORMETAZEPAM HEXAL.

Confezione:

AIC n. 036480010 - "0,25 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 20 ml

Medicinale: METOPROLOLO HEXAL.

Confezione:

AIC n. 032019010 - "100 mg compresse" 30 compresse

AIC n. 032019034 - "200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse

Medicinale: SOTALOLO HEXAL.

Confezione:

AIC n. 029517012 - "80 mg compresse" 40 compresse

AIC n. 029517024 - "160 mg compresse" 40 compresse

Medicinale: VERAPAMIL HEXAL.

Confezione:

AIC n. 031228012 - "80 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC n. 031228024 - "120 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse

alla società: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Proroga commercializzazione lotti con confezionamento non aggiornato

È autorizzata la proroga della commercializzazione, per ulteriori 9 mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione, dei seguenti lotti:

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
GENTAMICINA HEXAL "0,1 % crema" tubo 30 g	036447011	027
		028
LORAZEPAM HEXAL "1 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	035543014	009
LORAZEPAM HEXAL "2,5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	035543026	015

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03186

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Rabeprazolo KRKA», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 65/2016 del 23 marzo 2016

Medicinale: RABEPRAZOLO KRKA.

Confezioni:

041591 013 "10 mg compresse gastroresistenti" 7 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 025 "10 mg compresse gastroresistenti" 10 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 037 "10 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 049 "10 mg compresse gastroresistenti" 15 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 052 "10 mg compresse gastroresistenti" 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 064 "10 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 076 "10 mg compresse gastroresistenti" 56 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 088 "10 mg compresse gastroresistenti" 60 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 090 "10 mg compresse gastroresistenti" 90 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 102 "10 mg compresse gastroresistenti" 98 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 114 "10 mg compresse gastroresistenti" 100 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 126 "20 mg compresse gastroresistenti" 7 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 138 "20 mg compresse gastroresistenti" 10 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 140 "20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 153 "20 mg compresse gastroresistenti" 15 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 165 "20 mg compresse gastroresistenti" 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 177 "20 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 189 "20 mg compresse gastroresistenti" 56 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 191 "20 mg compresse gastroresistenti" 60 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 203 "20 mg compresse gastroresistenti" 90 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 215 "20 mg compresse gastroresistenti" 98 compresse in blister opa/al/pvc/al

041591 227 "20 mg compresse gastroresistenti" 100 compresse in blister opa/al/pvc/al

Titolare AIC: KRKA D.D. Novo Mesto

Procedura decentrata NL/H/1787/001-002/R/001.

Con scadenza il 01/07/2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione NL/H/1787/001-002/IB/008/G - C1B/2015/3145, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03187

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato AFOM» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 64/2016 del 22 marzo 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: METADONE CLORIDRATO AFOM.

Confezioni:

029927 112 "0,1% sciroppo" flacone 1000 ml

029927 023 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 10 ml

029927 163 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 10 ml chiusura a prova di bambino

029927 098 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 100 ml

029927 225 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 100 ml chiusura a prova di bambino

029927 035 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 20 ml

029927 175 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 20 ml chiusura a prova di bambino

029927 187 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 40 ml chiusura a prova di bambino

029927 011 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 5 ml

029927 151 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 5 ml chiusura a prova di bambino

029927 199 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 60 ml chiusura a prova di bambino

029927 201 "1 mg/ml soluzione orale" flacone 80 ml chiusura a prova di bambino

029927 249 "1 mg/ml soluzione orale" flacone da 3000 ml

029927 124 "1 mg/ml soluzione orale" flacone da 40 ml

029927 136 "1 mg/ml soluzione orale" flacone da 60 ml

029927 148 "1 mg/ml soluzione orale" flacone da 80 ml

029927 074 "3 mg/ml soluzione orale" flacone 20 ml

029927 213 "3 mg/ml soluzione orale" flacone 20 ml chiusura a prova di bambino

029927 086 "5 mg/ml soluzione orale" 1 flacone 20 ml

029927 237 "5 mg/ml soluzione orale" flacone 20 ml chiusura a prova di bambino

029927 252"5 mg/ml soluzione orale" flacone da 500 ml in hdpe

Titolare AIC: Afom Dipendenze S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 17/12/2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03188

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Alghedon», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 69/2016 del 6 aprile 2016

Medicinale: ALGHEDON.

Confezioni:

039014 016 "25 mcg/ora cerotti trasdermici" 1 cerotto in bustina

039014 028 "25 mcg/ora cerotti trasdermici" 3 cerotti in bustina

039014 030 "25 mcg/ora cerotti trasdermici" 5 cerotti in bustina

039014 042 "25 mcg/ora cerotti trasdermici" 10 cerotti in bustina

039014 055 "25 mcg/ora cerotti trasdermici" 16 cerotti in bustina

039014 067 "25 mcg/ora cerotti trasdermici" 20 cerotti in bustina

039014 079 "50 mcg/ora cerotti trasdermici" 1 cerotto in bustina

039014 081 "50 mcg/ora cerotti trasdermici" 3 cerotti in bustina

039014 093 "50 mcg/ora cerotti trasdermici" 5 cerotti in bustina

039014 105 "50 mcg/ora cerotti trasdermici" 10 cerotti in bustina

039014 117 "50 mcg/ora cerotti trasdermici" 16 cerotti in bustina

039014 129 "50 mcg/ora cerotti trasdermici" 20 cerotti in bustina

039014 131 "75 mcg/ora cerotti trasdermici" 1 cerotto in bustina

039014 143 "75 mcg/ora cerotti trasdermici" 3 cerotti in bustina

039014 156 "75 mcg/ora cerotti trasdermici" 5 cerotti in bustina

039014 168 "75 mcg/ora cerotti trasdermici" 10 cerotti in bustina

039014 170 "75 mcg/ora cerotti trasdermici" 16 cerotti in bustina

039014 182 "75 mcg/ora cerotti trasdermici" 20 cerotti in bustina

039014 194 "100 mcg/ora cerotti trasdermici" 1 cerotto in bustina

039014 206 "100 mcg/ora cerotti trasdermici" 3 cerotti in bustina

039014 218 "100 mcg/ora cerotti trasdermici" 5 cerotti in bustina

039014 220 "100 mcg/ora cerotti trasdermici" 10 cerotti in bustina

039014 232 "100 mcg/ora cerotti trasdermici" 16 cerotti in bustina

039014 244 "100 mcg/ora cerotti trasdermici" 20 cerotti in bustina

Titolare AIC: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a.

Procedura decentrata DE/H/1444/001-004/R/001.

Con scadenza il 16/01/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DE/H/1444/001-004/IB/002/G – C1B/2011/1260, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03189

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Glucosio Novaselect», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 68/2016 del 29 marzo 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: GLUCOSIO NOVASELECT.

Confezioni:

030748 014 "5% soluzione per infusione" flaconcino 50 ml

030748 026 "5% soluzione per infusione" flaconcino 100 ml

030748 038 "5% soluzione per infusione" flaconcino 250 ml

030748 040 "5% soluzione per infusione" flaconcino 500 ml

030748 053 "5% soluzione per infusione" flaconcino 1000 ml

030748 370 "5% soluzione per infusione" 30 flaconcini da 100 ml

030748 382 "5% soluzione per infusione" 24 flaconcini da 250 ml

030748 394 "5% soluzione per infusione" 20 flaconcini da 500 ml

030748 267 "5% soluzione per infusione" sacca 100 ml

030748 279 "5% soluzione per infusione" sacca 250 ml

030748 281 "5% soluzione per infusione" sacca 500 ml

030748 293 "5% soluzione per infusione" sacca 1000 ml

030748 406 "5% soluzione per infusione" 100 sacche da 100 ml

030748 418 "5% soluzione per infusione" 30 sacche da 250 ml

030748 420 "5% soluzione per infusione" 24 sacche da 500 ml

030748 432 "5% soluzione per infusione" 12 sacche da 1000 ml

030748 065 "10% soluzione per infusione" flaconcino 50 m

030748 077 "10% soluzione per infusione" flaconcino 100 ml

030748 089 "10% soluzione per infusione" flaconcino 250 ml

030748 091 "10% soluzione per infusione" flaconcino 500 ml

030748 103 "10% soluzione per infusione" flaconcino 1000 ml

030748 343 "10% soluzione per infusione" 30 flaconcini da 100 ml

030748 356 "10% soluzione per infusione" 24 flaconcini da 250 ml

030748 368 "10% soluzione per infusione" 20 flaconcini da 500 ml

030748 115 "20% soluzione per infusione" flaconcino 50 ml

030748 127 "20% soluzione per infusione" flaconcino 100 ml

030748 139 "20% soluzione per infusione" flaconcino 250 ml

030748 141 "20% soluzione per infusione" flaconcino 500 ml

030748 154 "20% soluzione per infusione" flaconcino 1000 ml

030748 305 "20% soluzione per infusione" 24 flaconcini da 250 ml

030748 317 "20% soluzione per infusione" 20 flaconcini da 500 ml

030748 166 "33% soluzione per infusione" flaconcino 50 ml

030748 178 "33% soluzione per infusione" flaconcino 100 ml

030748 180 "33% soluzione per infusione" flaconcino 250 ml

030748 192 "33% soluzione per infusione" flaconcino 500 ml

030748 204 "33% soluzione per infusione" flaconcino 1000 ml

030748 329 "33% soluzione per infusione" 20 flaconcini da 500 ml

030748 216 "50% soluzione per infusione" flaconcino 50 ml

030748 228 "50% soluzione per infusione" flaconcino 100 ml

030748 230 "50% soluzione per infusione" flaconcino 250 ml

030748 242 "50% soluzione per infusione" flaconcino 500 ml

030748 255 "50% soluzione per infusione" flaconcino 1000 ml

030748 331 "50% soluzione per infusione" 20 flaconcini da 500 ml

Titolare AIC: S.M. Farmaceutici S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 17/12/2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03190

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nebivololo Teva», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 70/2016 del 6 aprile 2016

Medicinale: NEBIVOLOLO TEVA

Confezioni:

038022 012 "5 mg compresse" 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 024 "5 mg compresse" 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 036 "5 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 048 "5 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 051 "5 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 063 "5 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 075 "5 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 087 "5 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 099 "5 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 101 "5 mg compresse" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 113 "5 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038022 125 "5 mg compresse" 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Titolare AIC: Teva Italia S.R.L.

Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1012/001/R/001

con scadenza il 20 marzo 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03191

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Clopidogrel Mylan Generics», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 71/2016 del 6 aprile 2016

Medicinale: CLOPIDOGREL MYLAN GENERICS

Codice AIC: 040669

Dosaggio/Forma Farmaceutica "75 mg compresse rivestite con film"

Titolare AIC: Mylan S.P.A.

Procedura Decentrata MT/H/0112/001/R/001

con scadenza il 9 aprile 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A03192

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 48/3 di data 23 marzo 2016 assunta dal Dirigente dell'Area 3 anagrafe economica della Camera di commercio I.A.A. di Trento, la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi sottoindicato, é stata cancellata dal Registro degli assegnatari-dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, per decesso del titolare: Michelazzi Sergio, via Cavour n. 11 - 38122 Trento - Marchio n. 124 TN.

Il punzone in dotazione alla predetta impresa è stato ritirato e deformato a cura del Servizio metrico camerale.

16A03205

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rivalutazione dei contributi dovuti dagli operatori postali per gli anni 2016 e 2017.

Si rende noto che con decreto del 10 marzo 2016 registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2016, n. 860, sono stati rivalutati i contributi per le licenze individuali e le autorizzazioni generali dovuti dagli operatori postali per l'offerta al pubblico dei servizi postali.

Il contenuto integrale del provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it area tematica comunicazioni.

16A03193

REGIONE UMBRIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della parte di territorio posta a nord del capoluogo del comune di Avigliano Umbro denominata «Colle Casalini-via Amerina».

In conformità all'art. 140 comma 3 del D.lgs n. 42/2004 e s.m. i. e all'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i., si comunica che con deliberazione di giunta regionale n. 295 del 21 marzo 2016 e stata emanata la dichiarazione di notevole interesse pubblico della parte di territorio posta a nord del capoluogo del Comune di Avigliano Umbro (TR), denominata «Colle Casalini - via Amerina», in ampliamento dell'area già tutelata con D.M. 18 luglio 1994, ai sensi dell'art. n. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)* e dell'art. n. 140 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. i.

Il testo integrale della deliberazione, comprensiva degli allegati (Parere n. 1 del 23 giugno 2015 della Commissione provinciale di Terni - All. A censimento edifici sparsi - All. B Estratto PTCP di Terni - Planimetria scala 1:10.000 - Normativa d'uso - Relazione storico paesaggistica) è visionabile e scaricabile al seguente indirizzo web: http://www.umbriageo.regione.umbria.it/statistiche/BeniPaesaggistici.aspx

16A03204

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-097) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00